*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 31 marzo 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**N. 61**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1992.

**Caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112.**

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1992.

**Caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.**

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1992.

**Modalità di compilazione della bolla di accompagnamento di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, come modificato dall'art. 12, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per i soggetti che utilizzano sistemi elettrocontabili.**

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1992.

**Approvazione del modello di domanda di definizione dei rapporti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.**

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1992.

**Approvazione del modello concernente la domanda per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi degli enti pubblici territoriali e degli altri enti di cui all'art. 55 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e delle relative modalità di presentazione e delle istruzioni per la compilazione del detto modello nonché delle modalità di versamento delle imposte dovute.**

# SOMMARIO

## MINISTERO DELLE FINANZE

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 marzo 1992.

**Caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18 del 1983;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 112, che detta norme in materia di commercio su aree pubbliche;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, che all'art. 12, comma 5, dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le caratteristiche tecniche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della richiamata legge 28 marzo 1991, n. 112, nonché le modalità di rilascio dello scontrino fiscale e tutti gli altri adempimenti atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;

Considerato che occorre provvedere di conseguenza ad emanare nuove disposizioni normative preordinate alla puntualizzazione ed al completamento della normativa vigente, ai fini di una maggiore cautela fiscale e della snellezza nelle procedure di controllo, dell'adeguamento all'evoluzione tecnologica intervenuta nel campo della progettazione degli apparecchi misuratori fiscali, dell'aggiornamento della normativa concernente l'assistenza tecnica ai misuratori stessi in conseguenza delle necessità degli operatori del settore e dell'esigenza di razionalizzarne gli adempimenti;

Ravvisata l'esigenza di dettare specifiche prescrizioni tecniche in merito alle caratteristiche costruttive e funzionali degli appositi apparecchi misuratori fiscali che dovranno essere utilizzati dagli esercenti il commercio su aree pubbliche ai sensi della richiamata legge n. 112 del 1991 nonché disposizioni concernenti l'assistenza tecnica e tutti gli adempimenti relativi ai detti misuratori fiscali;

Visto il parere favorevole espresso in data 19 marzo 1992 dalla commissione per l'approvazione dei modelli di apparecchi misuratori fiscali, nominata a norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 23 marzo 1983;

Decreta:

*Capo I*

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Il presente decreto si applica agli apparecchi misuratori fiscali contemplati dall'art. 12, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, idonei alla certificazione:

*a)* delle operazioni di cui al comma 1 del predetto art. 12;

*b)* delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112.

*Capo II*

APPARECCHI MISURATORI FISCALI IDONEI ALLA CERTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CONTEMPLATE DALL'ART. 12, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413.

Art. 2.

Sono idonei alla certificazione delle operazioni contemplate dalla lettera *a)* dell'art. 1 esclusivamente gli apparecchi misuratori fiscali che siano conformi ai modelli approvati a norma delle disposizioni del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni, come integrate dal presente capo, e che risultino muniti di bollo fiscale ed utilizzati in osservanza delle stesse disposizioni.

Art. 3.

Il comma 2 del punto 1.1.1. - Dispositivi indicatori, ed il punto 1.1.3. - Dispositivi di totalizzazione, dell'allegato *A* al decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

«Le cifre visualizzate relative agli importi devono recare dal lato dell'acquirente un'altezza non inferiore a sette millimetri e presentare opportune caratteristiche di facile leggibilità.

*Dispositivi di totalizzazione* - I dispositivi di totalizzazione, che possono essere azzerati solo a seguito della stampa dello scontrino di chiusura giornaliera, devono consentire, ai fini della stampa dei dati prescritti:».

Art. 4.

All'allegato *A* del decreto ministeriale 23 marzo 1983, come modificato dall'art. 2 del decreto ministeriale 19 giugno 1984, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

*a)* Il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«Con appositi comandi da tastiera si deve poter richiedere la stampa del contenuto integrale della memoria fiscale, la stampa del contenuto della memoria fiscale relativo alle chiusure giornaliere compreso tra due assegnati numeri d'ordine, la stampa del contenuto della memoria fiscale relativo alle chiusure giornaliere comprese tra due date assegnate, la stampa della somma dei corrispettivi giornalieri tra due date assegnate. Lo scontrino relativo deve riportare il numero successivo a quello dell'ultimo scontrino fiscale prodotto, nonché il logotipo fiscale ed il numero di matricola. Nel caso della stampa tra due date assegnate, lo scontrino deve riportare l'indicazione delle date stesse.».

*b)* Il punto 2.6 è sostituito dal seguente:

«Al completamento della memoria fiscale il misuratore deve interrompere il proprio funzionamento fiscale, ma comunque consentire la lettura del contenuto della predetta memoria.».

*c)* Dopo il punto 2.10 sono introdotti i seguenti:

«2.11. Negli apparecchi misuratori fiscali è permessa, anche dopo la fiscalizzazione, la selezione di uno stato di apprendimento pratico dell'apparecchio stesso da parte di personale non esperto. In tale stato è abilitato il normale funzionamento del misuratore fiscale a condizione che tutte le operazioni non alterino i dati di rilevanza fiscale fino ad allora accumulati. Inoltre, gli scontrini emessi debbono essere resi non fiscali mediante la stampa della scritta "non fiscale" nella prima riga, nell'ultima e comunque almeno ogni sei righe, nonché mediante l'inibizione della stampa del logotipo fiscale e l'apposizione di punti interrogativi negli spazi vuoti delle righe dello scontrino nelle quali sia presente almeno un carattere di stampa. Il contenuto di tali scontrini deve essere riportato sul giornale di fondo. Lo stato di apprendimento pratico è consentito solo immediatamente dopo un'operazione di chiusura giornaliera.

2.12. Ai misuratori fiscali possono essere collegate una o più stampanti addizionali rispetto alla stampante per la produzione degli scontrini fiscali e del giornale di fondo.

Le stampanti addizionali, qualora possano emettere documenti formalmente simili ad uno scontrino fiscale, siano controllate direttamente dal misuratore fiscale e ad esso asservite e siano inoltre allocate nelle immediate adiacenze del misuratore stesso e quindi direttamente accessibili dall'operatore del misuratore medesimo, possono produrre soltanto i documenti e le stampe di cui alle seguenti classi:

I) documenti gestionali come definiti al precedente punto 1.4. Tali documenti gestionali sono prodotti esclusivamente per uso interno e non possono essere simili in alcun modo ad uno scontrino fiscale;

II) documenti fiscali quali fatture, ricevute fiscali, bolle di accompagnamento;

III) stampe relative alla vidimazione di assegni e ai pagamenti con carte di credito e simili.

I documenti fiscali devono essere memorizzati nella memoria fiscale all'atto della chiusura giornaliera con la sola indicazione del loro numero complessivo e dell'importo globale.

Per gli altri documenti non fiscali il programma di stampa deve imporre inequivocabilmente la stampa della scritta "non fiscale" ogni sei righe di stampa non vuote e comunque almeno ogni trenta righe (vuote o meno).

Lo scontrino di chiusura giornaliera deve riportare l'indicazione del numero dei documenti prodotti dalle stampanti addizionali, distinti per ciascuna delle anzidette classi.

Sulle stampanti addizionali, se allocate in modo visibile da parte dell'acquirente, devono essere applicate apposite targhette recanti la dicitura "apparecchio non valido al rilascio dello scontrino fiscale"

Qualora la stampante dell'unità fiscale sia strutturata in modo da poter emettere i documenti di cui alle classi I), II) e III), gli stessi possono non essere riportati sul giornale di fondo e comunque seguono le regole previste per le stampanti addizionali.

2.13. L'informazione oraria può essere programmata mediante apposito comando da tastiera. Tale comando è abilitabile una sola volta tra due chiusure giornaliere e comunque non è possibile modificare l'ora se è già stato emesso uno scontrino fiscale.

2.14. Le procedure di ripristino del corretto funzionamento del misuratore fiscale, contemplate dal relativo manuale di manutenzione, che alterino il contenuto delle memorie di lavoro contenenti i dati giornalieri non ancora trasferiti nella memoria fiscale, devono essere eseguite secondo le seguenti modalità:

l'operazione di ripristino deve essere attivata solo da personale tecnico di assistenza abilitato, previa rimozione

del sigillo fiscale e conseguente annotazione sul libretto fiscale. In sede di ripristino funzionale l'ora deve essere verificata ed eventualmente riprogrammata;

l'avvenuto ripristino deve risultare sullo scontrino di chiusura giornaliera mediante il seguente messaggio stampato "Ripristino funzionamento ore ...";

nella memoria fiscale deve essere totalizzato il numero dei ripristini effettuati. Il numero dei ripristini deve essere riportato sullo scontrino di chiusura giornaliera. Qualora detto numero arrivi a 200 il misuratore fiscale deve interrompere il proprio funzionamento con modalità analoghe a quelle previste all'allegato *A*, punto 2.6».

*d)* Il punto 3.8 è sostituito dal seguente:

«Fermo restando quanto disposto al punto 2.12, qualora i misuratori fiscali programmabili utilizzino stampanti addizionali, allocate nell'ambito del posto di lavoro dell'operatore del misuratore, le stampanti addizionali stesse debbono essere comandate dall'unità di elaborazione fiscale; in mancanza di tale requisito, le stampanti addizionali devono operare su carta che riporti la scritta "non valido come scontrino fiscale" su un'intera linea verticale o diagonale del supporto cartaceo.».

Art. 5.

All'art. 1 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni, la lettera *c)* dell'ultimo comma è sostituita dalla seguente:

«*c)* la documentazione venga esibita all'operatore addetto all'apparecchio misuratore fiscale ai fini della conversione, nei termini di cui al primo comma, in scontrino fiscale».

Art. 6.

L'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Per ogni modello approvato deve essere depositato, oltre ad una memoria contenente il programma fiscale dell'apparecchio, uno degli esemplari presentati per le prove ovvero, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, le parti essenziali dell'apparecchio o disegni dettagliati».

Art. 7.

All'art. 8 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 è aggiunto il seguente comma:

«2. Agli effetti del presente decreto per giorno di installazione dell'apparecchio s'intende il giorno dell'effettuazione da parte del tecnico incaricato dell'assistenza delle annotazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10.».

Art. 8.

L'art. 12 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Lo scontrino fiscale deve contenere le seguenti indicazioni, ciascuna con un proprio capoverso:

1) ditta, denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome;

2) numero di partita IVA dell'emittente e ubicazione dell'esercizio;

3) dati contabili:

3.1 corrispettivi parziali, con relativi eventuali sconti o rettifiche;

3.2 eventuali subtotali;

3.3 eventuali rimborsi per restituzione di vendite o imballaggi cauzionati;

3.4 totale dovuto;

3.5 per le prestazioni, eventuali corrispettivi in tutto o in parte non riscossi.

I dati contabili possono evidenziare anche le seguenti ulteriori indicazioni:

3.6 ammontare del versamento;

3.7 resto;

4) data, ora di emissione e numero progressivo;

5) logotipo fiscale, realizzato in conformità del modello di cui all'allegato *B* al presente decreto; numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale, di cui le prime due cifre relative all'identificazione del produttore o importatore.

Le indicazioni dello scontrino fiscale debbono essere riportate nell'ordine di cui al precedente comma con l'osservanza delle seguenti modalità:

*a)* l'importo di cui alla voce 3.4 deve essere preceduto dalla dicitura "totale" con evidenziazione grafica differenziata; tale dicitura non deve comparire su altre righe dello scontrino;

*b)* la voce 3.6 può essere articolata secondo le specifiche di versamento;

*c)* la voce 3.7 deve essere riportata se è presente la voce 3.6, il relativo importo deve essere preceduto dalla dicitura "resto";

*d)* la data deve essere espressa in uno dei seguenti formati: GG/MM/AA oppure GG-MM-AA;

*e)* l'ora deve essere espressa nel formato 24 ore: hh-mm.

Lo scontrino di chiusura giornaliera deve contenere, nell'ordine elencato: 1) il numero di partita IVA dell'emittente e l'ubicazione dell'esercizio; 2) l'ammontare complessivo dei corrispettivi del giorno; 3) il totale cumulativo degli ammontari dei corrispettivi giornalieri

compreso quello della chiusura cui si riferisce lo scontrino; 4) su distinte successive righe, gli eventuali ammontari degli sconti, rettifiche, rimborsi per resi di merce venduta o imballaggi cauzionati, nonché dei corrispettivi relativi a prestazioni in tutto o in parte non riscossi; 5) il numero degli scontrini fiscali, comprensivo dello stesso scontrino fiscale di chiusura giornaliera, emessi a seguito delle operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto; 6) il numero degli scontrini fiscali recanti la stampa del contenuto della memoria fiscale; 7) il numero degli scontrini non fiscali; 8) il numero progressivo degli azzeramenti giornalieri; 9) la data e l'ora di emissione; 10) il numero dei ripristini fiscali; 11) il logotipo fiscale ed il numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale; 12) distanziati da almeno due righe vuote, i dati di carattere non fiscale, preceduti e seguiti dalla scritta "dati non fiscali".

Nel giornale di fondo debbono risultare, anteriormente alla emissione del primo scontrino del giorno, le indicazioni di cui al n. 5) del primo comma, nonché, all'atto della stampa di ciascuno scontrino, le indicazioni di cui ai numeri 3) e 4) dello stesso comma e, all'atto della stampa dello scontrino di chiusura, i dati relativi agli ammontari complessivi dei corrispettivi del giorno indicati nel precedente comma, il numero degli scontrini emessi e quello progressivo degli azzeramenti giornalieri. Vi deve inoltre risultare il contenuto degli scontrini emessi nella fase di apprendimento pratico dell'apparecchio di cui al punto 2.11 del decreto ministeriale 19 giugno 1984.

Lo scontrino erroneamente emesso e non ancora rilasciato può essere annullato mediante idonea annotazione, anche della relativa causale, sullo scontrino stesso che va comunque allegato allo scontrino di chiusura giornaliera.».

Art. 9.

Al decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni, è aggiunto l'allegato *E* accluso al presente decreto dopo gli allegati *A* e *B*.

Art. 10.

All'art. 10 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 è aggiunto il seguente comma:

«3. I centri di assistenza tecnica degli apparecchi misuratori fiscali debbono tenere a disposizione degli organi di controllo, anche su supporto magnetico, l'elenco aggiornato dei tecnici abilitati, recante le indicazioni di cui all'art. 9, comma 1, n. 4), l'elenco degli apparecchi alienati, locati o a qualsiasi titolo ceduti e dati in uso, nonché l'elenco dei misuratori fiscali assistiti, con l'indicazione degli elementi identificativi di cui al punto 3), comma 1, dell'art. 9 medesimo.».

Art. 11.

Al decreto ministeriale 4 aprile 1990 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 7 *(Defiscalizzazione degli apparecchi misuratori fiscali)*. — In tutte le ipotesi di cessazione della funzione fiscale degli apparecchi misuratori di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, debbono essere espletati i seguenti adempimenti:

*a)* invio da parte dell'utente al competente ufficio IVA, entro il giorno successivo a quello della disinstallazione dell'apparecchio misuratore fiscale, dell'apposita dichiarazione con le modalità ed il contenuto di cui all'art. 8 del citato decreto ministeriale;

*b)* stampa integrale a cura del tecnico, e conservazione ai sensi dell'art. 16 del citato decreto ministeriale 23 marzo 1983, dei dati contenuti nella memoria fiscale relativi alle operazioni effettuate dall'utente;

*c)* annotazione a cura del tecnico della disinstallazione sul libretto di dotazione fiscale.».

Art. 12.

All'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 23 marzo 1983 è aggiunto il seguente periodo:

«Con le stesse modalità e le stesse indicazioni debbono essere comunicate al competente ufficio IVA le variazioni dei dati sopra elencati.».

Art. 13.

All'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 1990 è aggiunta la seguente lettera:

«*d)* trasferimento, a qualsiasi titolo, della titolarità dell'apparecchio misuratore fiscale.».

Art. 14.

All'art. 2. punto 2.7, del decreto ministeriale 19 giugno 1984 è aggiunto il seguente comma:

«3. Le memorie fiscali guaste o esaurite, sostituite con le modalità di cui sopra, debbono essere idoneamente conservate dalle ditte costruttrici e/o importatrici che hanno provveduto alla loro sostituzione.».

Art. 15.

All'art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 23 marzo 1983 sono aggiunti i seguenti numeri:

«12) una relazione descrittiva, sia sotto il profilo tecnico che funzionale, delle eventuali varianti apportate ai modelli già approvati, corredata di schemi, disegni, fotografie e tutto quanto valga ad illustrare le esatte caratteristiche delle modifiche introdotte;

13) una vista esplosa delle componenti del modello con particolare riguardo all'involucro.».

All'art. 4 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 è aggiunto il seguente comma:

«5. La documentazione, compresa l'istanza, deve essere redatta in lingua italiana.».

Art. 16.

L'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 23 marzo 1983 è sostituito dal seguente:

«Agli effetti del presente decreto, i modelli degli apparecchi misuratori fiscali sono approvati con decreto del Ministro delle finanze su parere della commissione di cui all'art. 5.

Sono approvate con le stesse modalità del comma precedente le modifiche o aggiunte apportate ai modelli già approvati, fatta eccezione per quelle di limitata rilevanza tecnica ai fini del funzionamento fiscale, che sono approvate con provvedimento della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari previo parere della commissione di cui all'art. 5.

L'approvazione costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di controllo di conformità di cui al successivo art. 7.».

*Capo III*

SCONTRINO FISCALE E APPARECCHI MISURATORI FISCALI IDONEI AL SUO RILASCIO NELLE OPERAZIONI DI COMMERCIO EFFETTUATE SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DELLA LEGGE 28 MARZO 1991, N. 112.

Art. 17.

1. Per la certificazione, mediante lo scontrino fiscale identificato nel comma 2 successivo, delle operazioni di commercio contemplate dalla lettera *b)* dell'art. 1, sono idonei esclusivamente gli apparecchi misuratori fiscali costituiti da speciali registratori di cassa o da idonee bilance elettroniche con stampante, che siano conformi ai modelli approvati a norma delle disposizioni del presente capo III e dell'allegato *A*, e che risultino muniti di bollo fiscale.

2. Lo scontrino fiscale per la certificazione di cui al primo comma deve essere conforme alle disposizioni del precedente art 8 e deve contenere, insieme alla partita IVA, in luogo dell'ubicazione dell'esercizio, la dizione: «REC N. .......... C.C.I.A.A. di ........................................ ........................................................» nella quale vanno riportati il numero di iscrizione dell'emittente nel registro degli esercenti il commercio e la città sede della relativa camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

3. Per la certificazione delle operazioni di cui al comma 1 possono anche essere impiegati gli apparecchi misuratori fiscali di cui all'art. 2, a condizione che il relativo scontrino fiscale abbia le caratteristiche fissate dal precedente comma 2, qualora tali misuratori fiscali siano collocati su piani facenti parte di strutture coperte e inamovibili.

Art. 18.

1. Sono ammessi alla procedura di approvazione del modello di cui all'art. 17 i produttori e gli importatori che garantiscano, attraverso idonea rete organizzativa, l'assistenza e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi misuratori fiscali su tutto il territorio nazionale, nonché la sussistenza delle specifiche condizioni previste nell'allegato *A* al presente decreto.

2. Costituisce idonea rete organizzativa, ai fini prescritti dal comma 1, quella che assicura la presenza di almeno quarantacinque centri di assistenza tecnica in almeno quindici regioni.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, è applicabile la revoca dell'approvazione del modello con effetto dalla data del provvedimento stesso.

Art. 19.

Entro il giorno non festivo successivo a quello della installazione dell'apparecchio misuratore fiscale, l'utente deve darne comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, mediante apposita dichiarazione compilata in conformità al modello allegato sub-*B* al presente decreto e contenente tutti i dati e le notizie ivi previste.

Art. 20.

1. L'installazione degli apparecchi misuratori fiscali di cui al presente capo, gli interventi tecnici in caso di eventuali guasti e l'intervento di manutenzione annuale, devono essere eseguiti presso uno dei centri di assistenza tecnica di cui al precedente art. 18.

2. I centri di assistenza della rete organizzativa scelta dall'utente devono effettuare gli interventi tecnici richiesti sugli apparecchi misuratori fiscali, utilizzati per l'effettuazione delle operazioni di cui al precedente art. 17, che siano stati recapitati nei propri laboratori a cura o per conto dei committenti, entro quarantotto ore dalla consegna.

3. In deroga a quanto disposto nel comma precedente, i centri di assistenza possono pattuire, in base ad apposita clausola contrattuale con i committenti che ne facciano richiesta, che il servizio di assistenza tecnica venga espletato direttamente al domicilio dei committenti stessi

o nei luoghi da questi indicati. Anche in tale ipotesi i centri di assistenza devono effettuare l'intervento entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.

### Art. 21.

1. In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali di cui all'art. 17 del presente decreto, il contribuente deve annotare tempestivamente sul libretto di dotazione la data e l'ora del mancato o irregolare funzionamento, con l'obbligo di recapitare l'apparecchio stesso, entro il giorno successivo non festivo, presso un centro di assistenza di cui all'art. 18 per i necessari interventi tecnici.

2. Nell'ipotesi di cui all'art. 20, ultimo comma, il contribuente, in luogo di quanto previsto al primo comma, deve chiedere tempestivamente l'intervento della ditta tenuta alla manutenzione, annotando la data e l'ora della richiesta sul libretto di dotazione dell'apparecchio.

3. Il contribuente fornito di apparecchio misuratore fiscale di riserva, regolarmente installato, può provvedere alla sua immediata attivazione previa annotazione su entrambi i libretti di dotazione fiscale.

4. In mancanza dell'apparecchio di riserva e comunque in mancanza di altro apparecchio già installato e valido per il rilascio di scontrini fiscali ai sensi del presente decreto, il contribuente deve, fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, provvedere, in luogo del rilascio dello scontrino fiscale, alla distinta annotazione dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione sull'apposito registro di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 23 marzo 1983.

### Art. 22.

1. Il contribuente che effettua le operazioni di cui al precedente art. 17 deve annotare sul libretto di dotazione fiscale, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 23 marzo 1983, che trattasi di apparecchio misuratore fiscale utilizzato per l'attività di commercio su aree pubbliche, con l'indicazione del numero di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e della città sede della relativa camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il tecnico incaricato della manutenzione deve annotare sul libretto di dotazione, per ciascun intervento effettuato, oltre a quanto prescritto dall'art. 10 del decreto sopra citato, il luogo in cui lo stesso è stato eseguito e gli estremi del centro a cui il tecnico stesso appartiene.

### Art. 23.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e a tutti gli effetti del presente capo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal capo II.

### Art. 24.

1. Sono ammessi alla procedura di approvazione del modello gli apparecchi misuratori fiscali disciplinati dal capo II che risultino conformi al decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni, ma non alle disposizioni integrative e modificative contenute nel presente decreto, a condizione che la relativa domanda di approvazione venga presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni del capo II relative agli apparecchi misuratori ivi disciplinati non si applicano agli apparecchi presentati all'esame di conformità in forza di approvazioni rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni, fatta eccezione per la disposizione relativa all'indicazione dell'ora nello scontrino fiscale, di cui al comma 2, n. 4), dell'art. 8. L'adeguamento a tale disposizione, deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini dell'adeguamento di cui al comma precedente non è richiesta una nuova approvazione del modello modificato, qualora l'Amministrazione finanziaria, su richiesta della ditta interessata e sentita la commissione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, riconosca che le modifiche stesse non siano di rilevante entità.

4. Le disposizioni di cui all'allegato *E* al decreto ministeriale 23 marzo 1983, relative alle indicazioni dell'ente certificatore e della scadenza da riportare sulla carta termosensibile, vanno applicate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

### Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1992

*Il Ministro:* FORMICA

---

ALLEGATO *A*

#### DISPOSIZIONI SUI MISURATORI FISCALI DISCIPLINATI DAL CAPO III

1. *Memoria fiscale.*

Prima o all'atto dell'installazione dell'apparecchio nella memoria fiscale devono essere scritti in maniera non modificabile i dati identificativi dell'utente, il numero e la data di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio (REC), la città sede della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed il numero di partita IVA. I predetti elementi devono poter essere visualizzati e stampati a seguito di apposito comando da tastiera.

2. *Alimentazione elettrica.*

L'energia elettrica per il funzionamento del misuratore può essere fornita dalle sottoindicate fonti, nel rispetto in ogni caso del requisito di cui alla lettera *d)* del successivo punto 3.1.

2.1. Batteria interna accessibile solo a seguito di rimozione del bollo fiscale. Deve essere in grado di fornire energia sufficiente per l'emissione di 500 scontrini da 15 linee per 15 caratteri ciascuno, nell'arco di otto ore.

L'apparecchio deve disporre di apposito rilevatore che avvisi del prossimo esaurimento della batteria stessa.

Il rilevatore deve produrre una segnalazione acustica e/o visiva allorché la batteria sia prossima all'esaurimento: la quantità di energia residua deve garantire l'emissione di almeno 120 scontrini da 15 linee per 15 caratteri ciascuno.

2.2. Batteria incorporata, accessibile senza rimozione del bollo fiscale, o associata al misuratore fiscale ovvero gruppo elettrogeno. Il misuratore deve disporre di batteria di riserva, che sia in grado di garantire l'emissione di almeno 120 scontrini, ciascuno da 15 linee per 15 caratteri, e le cui caratteristiche devono essere riportate sul libretto di dotazione del misuratore medesimo. In luogo della batteria di riserva può essere prevista la disponibilità sul luogo di installazione del misuratore della fonte di energia di cui al punto 2.3 seguente.

2.3. Rete elettrica.

3. *Esame del modello.*

3.1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 2.2 dell'allegato *A* del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni, tenendo conto, ai fini della valutazione del comportamento dell'apparecchio nelle normali condizioni di impiego, prevista al punto 2.2.1 dello stesso allegato, che, in relazione alle particolari condizioni di utilizzazione degli apparecchi misuratori fiscali contemplati dal capo III, gli stessi devono possedere oggettivi requisiti di:

*a)* facile trasportabilità;

*b)* opportune dimensioni di ingombro, in relazione alle utilizzazioni di potenziale destinazione;

*c)* idoneità al funzionamento in luoghi aperti;

*d)* alimentazione a bassa tensione in corrente continua.

3.1.1. Per le bilance elettroniche munite di stampante, in sede di valutazione del loro comportamento ai sensi del punto 3.1 precedente, si prendono in considerazione le prove sperimentali cui le stesse sono state sottoposte, in conformità di norme CEE o di raccomandazioni internazionali sulla metrologia legale, ai fini della loro approvazione sotto il profilo metrologico da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3.2. Prove sperimentali.

Oltre ad ogni altra prova che la commissione ritenga necessaria, sono effettuate prove rivolte ad accertare il regolare funzionamento sotto l'influenza dei seguenti fattori alle condizioni in corrispondenza specificate:

3.2.1. Temperatura: nell'intervallo da — 10 °C a + 45 °C o in quello più ampio da riportare sulla targhetta fiscale e sul libretto di dotazione fiscale che contenga comunque l'intervallo predetto.

Per i modelli di misuratori che impieghino dispositivi non certificati all'origine dal relativo produttore per il funzionamento nell'intervallo sopra specificato, il produttore o importatore del misuratore deve integrare la documentazione da allegare alla domanda di approvazione con il rapporto delle prove effettuate atte a dimostrare il regolare funzionamento dei predetti dispositivi nello stesso intervallo, accompagnandolo con una dichiarazione che attesti sotto la sua responsabilità tale regolare funzionamento nelle condizioni previste.

3.2.2. Umidità relativa: nell'intervallo da 20% a 90%.

3.2.3. Alimentazione elettrica.

3.2.3.1. Nei casi di cui ai punti 2.1 e 2.2 si accerta l'idoneità funzionale del sensore e delle batterie, rispettivamente ai fini della segnalazione prevista e dell'emissibilità in scontrini prescritta in diverse condizioni di temperatura all'interno dell'intervallo termico di cui al punto 3.2.1.

3.2.3.2. Nei misuratori che possono essere alimentati soltanto od anche mediante collegamento con la rete elettrica o con gruppo elettrogeno: nell'intervallo da — 15% a + 10% della tensione nominale di rete.

---

ALLEGATO *B*

*All'ufficio provinciale IVA di* ..........................................

OGGETTO: *Dichiarazione di installazione di apparecchio misuratore fiscale per le attività di commercio su aree pubbliche.*

Il sottoscritto.......................................................... codice fiscale n. ............................................ residente .......................................... nella qualità di (rappresentante legale ovvero titolare ecc.) della (società - ditta - ecc.)......................... partita IVA .................................... esercente l'attività di commercio su aree pubbliche con le modalità di cui alle lettere *a), b), c)* (1) dell'art. 1, secondo comma, della legge 28 marzo 1991, n. 112, contrassegnata (2) con il codice.................................... titolare di autorizzazione amministrativa rilasciata in data.............. dal comune di ............................................ed iscritto in data......... al n. ............. del registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ..........................................................

Dichiara

sotto la propria responsabilità che in (3) è (sono) stato (stati) installato (i) un (dei) registratore (i) di cassa (o bilancia elettronica munita di stampante).

In merito precisa che l'apparecchio (gli apparecchi) suddetto (i) ha (hanno) i requisiti e assolve (assolvono) alle funzioni essenziali di cui al capo II del decreto ministeriale.

L'apparecchio (gli apparecchi) ha (hanno) i seguenti elementi identificativi:

ragione sociale del produttore:............................................,

denominazione commerciale del modello:..............................,

numero di matricola:.........................................................

L'installazione è stata effettuata a cura del sig.......................... ............................ tecnico autorizzato della ditta.............................. munito di marchio identificativo n. ......................

Il sottoscritto dichiara altresì di svolgere la propria attività nei luoghi e con le modalità di cui appresso:

| Provincia (4) | Comune (5) | Località (6) | Tipo att. (7) |
|---|---|---|---|
| ...................... | ...................... | ...................... | ...................... |
| ...................... | ...................... | ...................... | ...................... |
| ...................... | ...................... | ...................... | ...................... |

In fede.

Luogo e data, ..................................

| Firma (ed eventuale timbro) del contribuente | Firma (ed eventuale timbro) del tecnico |
|---|---|
| ........................................ | ........................................ |

NOTE ALLA COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE

(1) Indicare la lettera che individua una delle seguenti modalità di esercizio dell'attività:

*a)* su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana;

*b)* su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in una o più giorni della settimana indicati dall'interessato;

*c)* su qualsiasi area in forma itinerante.

(2) Con riferimento alla classificazione delle attività economiche edita dal Ministero delle finanze indicare il codice relativo al tipo di attività esercitata.

52.62.1. - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimenti e bevande

52.62.2. - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti

52.62.3. - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento

52.62.4. - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie

52.62.5. - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico

52.62.6. - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli d'occasione, sia nuovi che usati

52.62.7. - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.

52.63.3. - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile di alimentari e bevande

52.63.4. - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento

52.63.5. - Altro commercio ambulante a posteggio mobile.

(3) Indicare il luogo dove è stata effettuata l'installazione (domicilio del contribuente o luogo di svolgimento dell'attività o ubicazione del centro di assistenza).

(4) Elencare le province dove viene svolta l'attività.

(5) Indicare il comune di svolgimento dell'attività, nell'ipotesi di autorizzazione di cui alla lettera *a)* del punto 1) che precede.

(6) Indicare il luogo o i luoghi di svolgimento dell'attività.

(7) Indicare per ciascuna provincia la lettera corrispondente all'ipotesi che ricorre tra le seguenti forme di attività di commercio:

(*A*) a posto fisso;

(*B*) a posto assegnato a turno;

(*C*) su suolo pubblico a tale uso destinato dal comune;

(*D*) in area pubblica attrezzata;

(*E*) in mercato coperto;

(*F*) in mercato scoperto;

(*G*) in modo itinerante, su altre aree pubbliche;

(*H*) a domicilio dei clienti.

---

ALLEGATO *E*
(al decreto ministeriale 23 marzo 1983)

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA CARTA TERMOSENSIBILE PER APPARECCHI MISURATORI FISCALI

Gli apparecchi misuratori fiscali che dispongono di stampanti con carta termica possono essere utilizzati a condizione che la carta stessa risponda ai seguenti requisiti da verificare presso laboratori indicati dall'Amministrazione:

1) *Caratteristiche tecniche della carta.*

*a)* Grado di bianco (misurato con ELREPHO) (UNI - 7623/1986). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 85%

*b)* Grado di liscio secondo BENDTSEN (UNI - 7626/I/II/1986) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤ 30 ml/s

*c)* pH della carta supporto. . . . . . . . . . . . > 7

2) *Caratteristiche della patina termosensibile della carta.*

*a)* Colore della scrittura: NERO

*b)* La patina termosensibile dovrà reagire alle temperature indicate nella tabella seguente sulla quale sono riportati anche i corrispondenti valori delle densità ottiche misurate con Macbeth (UNI - 8173/1986).

| Reazione di colorazione | Temperatura, C | Densità ottica |
|---|---|---|
| Inizio reazione. . . . . . . . . . . . . . . | ≥ 70° | 0,20 |
| Inizio saturazione . . . . . . . . . . . . . | ≥ 85° | 1,00 |
| Max contrasto. . . . . . . . . . . . . . . | ≥ 115° | 1,25 |

*c)* La differenza percentuale del grado di bianco, misurato dalla parte patinata, deve essere inferiore al 2% confrontando le zone non annerite prima e dopo l'impressionamento della carta.

*d)* Per determinare la stabilità all'invecchiamento, la carta non impressionata, sottoposta ad una illuminazione di 5000 lux per 240 h, non deve subire una perdita del grado di bianco superiore al 10% rispetto a quello misurato prima del trattamento.

3) *Caratteristiche di identificazione.*

*a)* Per l'identificazione della carta omologata, la ditta produttrice dovrà stampare sul retro, trasversalmente, ad una distanza massima di 5 m l'una dall'altra e per tutta la lunghezza della bobina, la sigla della ditta ed il codice della carta stessa.

*b)* Sulla carta termica, conforme alle prescrizioni di cui ai punti 1 e 2, devono essere stampati, lungo un margine e per tutta la lunghezza del rotolo, gli estremi della certificazione di conformità nonché la data di scadenza (dopo la quale la carta non è più idonea all'utilizzo) che deve cadere entro cinque anni dalla data di produzione. Gli estremi della certificazione e la data di scadenza devono essere specificati secondo il seguente formato:

*a)* acronimo (max 4 caratteri) dell'istituto certificatore;
*b)* numero del certificato seguito dall'anno di emissione;
*c)* data di scadenza (mm/aa) preceduta dalla sigla «SCAD».

4) *Norme di conservazione per gli utilizzatori.*
La carta termica recante i dati fiscalmente rilevanti deve essere conservata in contenitore opaco, di materiale che non danneggi la carta, in particolare diverso da Polivinilcloruro (PVC), al cui interno la temperatura non sia superiore a 35 °C e l'umidità relativa sia inferiore all'80%.

92A1467

---

DECRETO 30 marzo 1992.

**Caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.**

## IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 22, commi 1) e 2), dello stesso decreto, che stabilisce l'obbligatorietà di emissione della fattura a richiesta del cliente per determinate attività di commercio al minuto e assimilate;

Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, tra l'altro, l'obbligo di certificazione delle operazioni con decorrenza dal 1° gennaio 1993, per le categorie dei soggetti di cui al cennato art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 31 gennaio 1983);

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979) concernente la disciplina della ricevuta fiscale per le prestazioni alberghiere e la somministrazione di pasti e bevande, come modificato dal decreto ministeriale 18 settembre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 25 settembre 1981);

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1980 recante norme sulla disciplina della ricevuta fiscale per particolari categorie di contribuenti (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 luglio 1980);

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1983 sulla disciplina della ricevuta fiscale per gli esercenti attività artigianali (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 3 febbraio 1983);

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1992 che, in attuazione del comma 9 dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha disciplinato l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, a carico degli esercenti laboratori di barbiere e parrucchiere per uomo e degli esercenti attività di noleggio di beni mobili (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1992);

Visto l'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 17 maggio 1976), che ha convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria;

Considerato che ai sensi dell'art. 12, comma 5, della sopra citata legge n. 413, il Ministro delle finanze è delegato ad emanare con decreto norme sulle caratteristiche della ricevuta fiscale e degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui al comma 1, nonché a determinare gli adempimenti, le modalità e i termini del rislascio dei suddetti documenti fiscali;

Considerato che il comma 1 dello stesso articolo istituisce l'obbligo di certificazione delle operazioni mediante il rilascio dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla citata legge 26 gennaio 1983, n. 18;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le categorie di contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura soltanto a richiesta del cliente, è obbligatoria la certificazione delle operazioni mediante rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi.

2. La ricevuta fiscale deve essere emessa in duplice esemplare utilizzando stampati sostanzialmente conformi al modello *A* allegato al presente decreto, all'atto del pagamento del corrispettivo, totale o parziale, antecedente o successivo al momento di ultimazione della prestazione e copia della stessa deve essere consegnata contestualmente al cliente. In ogni caso, all'atto della ultimazione della prestazione, deve essere rilasciata ricevuta fiscale o fattura-ricevuta fiscale.

3. Ferme restando le disposizioni vigenti relative all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale a mezzo appositi apparecchi misuratori, lo scontrino fiscale manuale deve essere emesso in duplice esemplare, su stampati sostanzialmente conformi all'allegato *B* al presente decreto, di cui uno deve essere contestualmente consegnato al cliente al momento del pagamento, anche parziale, del corrispettivo e in ogni caso non oltre il momento della consegna del bene o della ultimazione della prestazione. Il modello allegato al presente decreto sotto la lettera *B*, punto 1, può contenere prestampato l'ammontare fisso del corrispettivo.

Art. 2.

1. La ricevuta fiscale prevista nel precedente articolo, contenente una numerazione progressiva prestampata per anno solare, anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie, deve essere datata e rilasciata per ciascuna operazione e contenere le seguenti indicazioni:

1) ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome se persona fisica, domicilio fiscale e numero di partita IVA dell'emittente, nonché l'ubicazione dell'esercizio in cui viene esercitata l'attività e sono conservati i documenti previsti dal presente decreto;

2) natura, qualità e quantità dei beni e servizi che sono oggetto dell'operazione;

3) ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Qualora il medesimo documento assuma la forma di fattura-ricevuta fiscale deve contenere altresì il numero progressivo attribuito dall'emittente, a norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i dati identificativi del cliente, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata, l'ammontare imponibile e l'imposta relativa. La fattura-ricevuta fiscale deve essere rilasciata a richiesta del cliente ed assolve le medesime funzioni del documento previsto dall'art. 21 del decreto suddetto.

3. Se al momento di ultimazione della prestazione il corrispettivo non venga pagato, in tutto o in parte, deve esserne fatta menzione sul documento stesso e la ricevuta fiscale emessa all'atto del saldo dell'importo dovuto deve contenere anche gli estremi di quella precedentemente rilasciata.

4. Qualora sia stata rilasciata ricevuta fiscale contenente l'indicazione di «corrispettivo non pagato», la fattura-ricevuta fiscale, eventualmente richiesta al momento del pagamento del corrispettivo, deve contenere il riferimento alla ricevuta fiscale precedentemente rilasciata.

Art. 3.

1. I documenti previsti dal presente decreto, sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze a norma dell'art. 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti. Gli stessi documenti possono essere predisposti, con le medesime formalità previste nel precedente comma, con esclusione dell'autorizzazione ministeriale, dal Provveditorato generale dello Stato.

2. Entro il 5 marzo di ogni anno devono essere comunicati i dati identificativi dei soggetti nei cui confronti sono state effettuate nell'anno precedente le forniture di stampati previsti dal presente decreto con l'indicazione del numero complessivo degli stampati forniti a ciascuno di essi. La comunicazione deve essere fatta per iscritto all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell'acquirente utilizzatore.

3. La fornitura degli stampati è effettuata direttamente dal soggetto autorizzato che li ha prodotti, ovvero dai rivenditori autorizzati dal competente Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto a norma del menzionato art. 11, su richiesta scritta dell'acquirente utilizzatore o dell'acquirente rivenditore. Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 novembre 1978. Gli estremi dell'autorizzazione alla stampa devono essere indicati su ciascuno degli stampati unitamente ai dati identificativi della tipografia stessa.

Art. 4.

1. Lo scontrino fiscale manuale di cui all'art. 1 del presente decreto contenente una numerazione progressiva prestampata per anno solare, anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie, deve essere datato e rilasciato per ciascuna operazione e contenere le seguenti indicazioni:

1) ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome se persona fisica, residenza o dimicilio fiscale, numero della partita IVA dell'emittente;

2) corrispettivi specifici e ammontare complessivo dell'operazione; tale ammontare deve essere indicato manualmente a cura dell'emittente ovvero compilato a ricalco sullo scontrino manuale di cui all'allegato *B*,punto 2).

2. Il documento di cui ai precedenti commi è costituito da un bollettario avente le dimensioni minime di cm 6 × cm 9 per il modello a ricalco e di cm 6 × cm 9 + cm 6 per quello a madre e figlia. Detti bollettari sono formati da cento scontrini di carta, con grammatura non inferiore a gr. 50/mq, idoneamente graffati in modo da assicurare la loro conservazione, su cui sono impressi, con caratteri leggibili ed indelebili, di altezza non inferiore a mm 3, a stampa o a rilievo mediante punzonatura o sovrastampa ovvero in litografia, gli elementi indicati nel precedente comma.

3. Gli scontrini recanti impresso l'ammontare del corrispettivo in misura fissa, contenuti nel bollettario a madre e figlia, devono riportare tale ammontare stampato con caratteri indelebili non inferiori a dieci millimetri di altezza.

4. Sulla copertina dei bollettari deve essere indicato, a cura dell'utilizzatore, il numero progressivo di utilizzo dei bollettari nel corso dell'anno solare di riferimento e, a cura del fabbricante, l'ammontare complessivo dei corrispettivi rappresentati dagli scontrini a taglio fisso con importo prestampato.

5. Detti documenti sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze o dal Provveditorato generale dello Stato con le modalità indicate nel precedente art. 3.

6. La numerazione è costituita da tre caratteri che individuano la serie alfabetica e da sei cifre progressive, nonché da due cifre indicanti l'anno solare di riferimento.

Art. 5.

Per la conservazione dei documenti previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 39, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

È ammesso l'impiego di sistemi elettronici e fotografici di conservazione secondo modalità approvate dalla Amministrazione finanziaria.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, hanno effetto dal 1° gennaio 1993.

Roma, 30 marzo 1992

*Il Ministro:* FORMICA

ALLEGATO *A*

MODELLO DI RICEVUTA FISCALE UNIFICATA
A NORMA DELL'ART. 12, COMMA 6, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413

RICEVUTA FISCALE-FATTURA
(Legge 30 dicembre 1991, n. 413)

<table>
<tr><td colspan="3">DATI IDENTIFICATIVI EMITTENTE<br>Cedente o prestatore ..........<br>Residenza o domicilio ..........<br>Codice fiscale o partita IVA ..........</td><td colspan="2">☐ RICEVUTA FISCALE<br>☐ FATTURA-RICEVUTA FISCALE<br>Numero attribuito ..........<br>AAA000000/99<br>Data ..../........../....</td></tr>
<tr><td colspan="5">DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE ..........</td></tr>
<tr><td colspan="4">Quantità, natura e qualità dei beni o servizi</td><td>IMPORTO</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Dettaglio IVA</td><td rowspan="2">Corrispettivo pagato</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Aliq.</td><td>Imponibile</td><td>Imposta</td></tr>
<tr><td>Aliq.</td><td>Imponibile</td><td>Imposta</td><td>Corrispettivo non pagato</td><td></td></tr>
<tr><td>Totale</td><td></td><td></td><td>Totale documento</td><td></td></tr>
</table>

DATI TIPOGR. AUTORIZZATA

ALLEGATO *B*

1 - A MADRE E FIGLIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | O | Dati identificativi dell'emittente<br>compresi residenza o domicilio<br>Partita IVA | DATA ..../......../....<br>CORRISPETTIVO<br>XXXXXXXXXXX |
| | O | CORRISPETTIVO<br>XXXXXXXXXXX<br>Data ..../......../.... | |
| | | NUMERAZIONE DI SERIE TIPOGRAFICA<br>Dati tipogr. autorizz. | Ripetizione numerazione<br>di serie TIPOGRAFICA |
| | | B | *distacco facilitato* C |

DIMENSIONI MINIME A × B + C = cm 6 × cm 9 + cm 6

2 - A RICALCO

B

| | | | |
|---|---|---|---|
| | O | DATI IDENTIFICATIVI<br>DELL'EMITTENTE<br>PARTITA IVA | |
| A | | CORRISPETTIVO<br>XXXXXXXXXXX | |
| | O | DATA ..../......../.... | |
| | | NUMERAZIONE DI SERIE<br>TIPOGRAFICA<br>Dati tipogr. autorizz. | |

DIMENSIONI MINIME A × B = cm 6 × cm 9

COPERTINA ANTERIORE DEL BOLLETTARIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| O<br>O | BOLLETTARIO N. ......<br><br>SCONTRINO MANUALE<br>A RICALCO<br><br>N. 100 scontrini | | Prolunga del<br>cartoncino ultima<br>pagina da ripiegare<br>per evitare il ricalco<br>su scontrini successivi |

| | | |
|---|---|---|
| O<br>O | BOLLETTARIO N. ......<br><br>SCONTRINO MANUALE<br>E A MADRE E FIGLIA<br><br>N. 100 scontrini<br>da L. 10.000<br><br>TOTALE L. 100.000 | |

92A1468

DECRETO 30 marzo 1992.

**Modalità di compilazione della bolla di accompagnamento di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, come modificato dall'art. 12, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per i soggetti che utilizzano sistemi elettrocontabili.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 249, recante una delega al Ministro delle finanze per l'emanazione di norme sul controllo dei beni viaggianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, recante norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della legge 10 maggio 1976, n. 249;

Visto il comma 14 dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il quale prevede la delega al Ministro delle finanze per l'emanazione di un decreto che consenta ai soggetti che utilizzano sistemi elettrocontabili, l'assolvimento, attraverso particolari modalità di compilazione della bolla di accompagnamento, dell'obbligo di specificare anche in lettere la quantità dei beni trasportati;

Considerato che l'emanazione delle disposizioni comporta il necessario adeguamento dei sistemi informatici da parte di quanti utilizzano modalità di compilazione elettrocontabili;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della delega di cui al comma 14 del citato art. 12 della legge n. 413;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti che utilizzano sistemi elettrocontabili, nella compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, possono assolvere l'obbligo di specificazione in lettere delle quantità dei beni trasportati, previsto alla lettera *b)* del secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, utilizzando una espressione alfabetica, derivata dall'applicazione della seguente tabella di conversione ed attribuendo ad ogni cifra, secondo l'ordine della composizione numerica, le corrispondenti lettere dell'alfabeto: 1 = A; 2 = E; 3 = G; 4 = H; 5 = M; 6 = P; 7 = S; 8 = T; 9 = K; 0 = Z.

Art. 2.

L'indicazione delle quantità nella simbologia alfabetica prescritta deve essere apposta sulla bolla di accompagnamento per ciascuna quantità espressa in cifre, nel momento di formazione del documento. La tabella di conversione che attribuisce a ciascun numero la corrispondente espressione alfabetica deve essere riportata in calce, a margine o sul retro del documento stesso.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a partire dal centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1992

*Il Ministro:* FORMICA

92A1469

DECRETO 30 marzo 1992.

**Approvazione del modello di domanda di definizione dei rapporti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante, tra le altre, disposizioni per la definizione delle situazioni e pendenze tributarie nonché delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati tributari;

Visto l'art. 56, comma 6, della citata legge n. 413, il quale, con richiamo all'art. 55, comma 6, della medesima legge, prevede la presentazione, a pena di nullità, di apposita domanda per la definizione dei rapporti in materia di imposta sul valore aggiunto da parte dei comuni e di tutti gli altri enti indicati nello stesso art. 56, commi 1 e 9, nonché di quelli indicati nell'art. 9-*quinquies* della legge 6 febbraio 1992, n. 66, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417;

Visto l'art. 55, comma 6, anzicitato il quale dispone che le domande di definizione devono essere redatte mediante utilizzo di stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e che, con lo stesso decreto, sono dettate le istruzioni per la compilazione dei modelli;

Decreta:- mode

Art. 1.

E approvato l'allegato modello di domanda da presentare ai fini della definizione dei rapporti in materia di imposta sul valore aggiunto, con le relative istruzioni per la compilazione.

Art. 2.

E autorizzata la presentazione di modelli di domanda su modeuli meccanografici aventi le seguenti caratteristicho.

stampe realizzate con gli stessi colori dei modelli predisposti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

conformità di struttura con i modelli approvati con il presente decreto per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1992

*Il Ministro:* FORMICA

copia per l'Ufficio

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
SUGLI AFFARI

# DOMANDA DEI COMUNI ED ALTRI ENTI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

**AI SENSI DELL'ART. 56 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413**

**UFFICIO IVA DI** ____________________

**CONTRIBUENTE** — PARTITA IVA | CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE | CODICE ENTE 1 | CLASSE DEMOGRAFICA 2

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

**DICHIARANTE** — PARTITA IVA | CODICE FISCALE

COGNOME | NOME

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

| ANNO | 1 DICH. OMESSA | DICHIARAZIONE ORIGINARIA 2 IVA DOVUTA | 3 ECCEDENZA DETRAIBILE | 4 CREDITO FINALE | 5 STATO CONTEN-ZIOSO | 6 IMPOSTA/MAGG. IMP. ACCERT. UFFICIO | 7 IMPOSTA/MAGG. IMP. DECISIONE COMMISS. | 8 IMPOSTA INTEGRATIVA | 9 IMPOSTA VERSATA ART. 60 | 10 IMPOSTA DA VERSARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 83 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 84 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 85 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 86 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 87 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 88 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 89 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 90 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| **TOTALE DA VERSARE** | | | | | | | | | | .000 |

**VERSAMENTO (allegare fotocopia)** — ESTREMI: DATA | COD AZIENDA | COD. DIPENDENZA | IMPORTO .000

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Data ____________________

Firma leggibile ____________________

copia per il Servizio Meccanografico

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

# DOMANDA DEI COMUNI ED ALTRI ENTI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

**AI SENSI DELL'ART. 56 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413**

**UFFICIO IVA DI** ____________________

CONTRIBUENTE — PARTITA IVA — CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE — CODICE ENTE 1 — CLASSE DEMOGRAFICA 2

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. — C.A.P. — COMUNE — PROV

DICHIARANTE — PARTITA IVA — CODICE FISCALE

COGNOME — NOME

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. — C.A.P. — COMUNE — PROV.

| ANNO | 1 DICH. OMESSA | DICHIARAZIONE ORIGINARIA: 2 IVA DOVUTA | 3 ECCEDENZA DETRAIBILE | 4 CREDITO FINALE | 5 STATO CONTEN-ZIOSO | 6 IMPOSTA/MAGG. IMP. ACCERT. UFFICIO | 7 IMPOSTA/MAGG. IMP. DECISIONE COMMISS. | 8 IMPOSTA INTEGRATIVA | 9 IMPOSTA VERSATA ART. 60 | 10 IMPOSTA DA VERSARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 83 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 84 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 85 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 86 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 87 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 88 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 89 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 90 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| **TOTALE DA VERSARE** | | | | | | | | | | .000 |

| VERSAMENTO (allegare fotocopia) | DATA | ESTREMI COD. AZIENDA | COD. DIPENDENZA | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | .000 |

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

| SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO | |
|---|---|
| DATA DI PRESENTAZIONE | SOTTOSCRIZIONE |
| GIORNO MESE ANNO | In caso di mancata sottoscrizione barrare la casella S |

**ATTENZIONE**

Apporre data e firma nel foglio sottostante

# DOMANDA DEI COMUNI ED ALTRI ENTI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

AI SENSI DELL'ART. 56 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413

UFFICIO IVA DI ______________________

| CONTRIBUENTE | PARTITA IVA | | CODICE FISCALE |
|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | | CODICE ENTE 1 | CLASSE DEMOGRAFICA 2 |
| VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV |

| DICHIARANTE | PARTITA IVA | | CODICE FISCALE |
|---|---|---|---|
| COGNOME | NOME | | |
| VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV |

| ANNO | 1 DICH. OMESSA | DICHIARAZIONE ORIGINARIA | | | 5 STATO CONTEN-ZIOSO | 6 IMPOSTA/MAGG. IMP. ACCERT. UFFICIO | 7 IMPOSTA/MAGG. IMP. DECISIONE COMMISS. | 8 IMPOSTA INTEGRATIVA | 9 IMPOSTA VERSATA ART. 60 | 10 IMPOSTA DA VERSARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 IVA DOVUTA | 3 ECCEDENZA DETRAIBILE | 4 CREDITO FINALE | | | | | | |
| 82 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 83 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 84 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 85 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 86 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 87 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 88 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 89 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 90 | 1 ☐ | .000 | .000 | .000 | 2 ☐ | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TOTALE DA VERSARE | | | | | | | | | | .000 |

| VERSAMENTO (allegare fotocopia) | DATA | ESTREMI COD. AZIENDA | COD. DIPENDENZA | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | .000 |

Se il modello è inviato per posta, la presente copia deve essere trattenuta dal contribuente

Se il modello è presentato direttamente all'ufficio, la presente copia, debitamente protocollata, vale come ricevuta dell'avvenuta presentazione.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

# DOMANDA DEI COMUNI ED ALTRI ENTI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

AI SENSI DELL'ART. 56 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

### Premessa

Il presente modello è stato predisposto per la presentazione della domanda prevista dall'art. 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per i Comuni e gli altri enti elencati nello stesso articolo che intendono definire i rapporti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Il modello è predisposto in triplice copia.

La copia per il contribuente può essere utilizzata come minuta e si consiglia di compilarla per prima, onde evitare eventuali errori che rendano necessario il ricorso ad altro modello.

I dati contabili devono essere arrotondati alle 1.000 lire; l'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione non è superiore a 500 lire, e per eccesso se è superiore.

Per facilitare la compilazione, negli spazi dove vanno indicati gli importi arrotondati sono stati prestampati tre zeri, che rappresentano le ultime tre cifre dell'importo da scrivere nelle corrispondenti caselle.

Possono essere definiti i rapporti per i periodi d'imposta dal 1982 al 1990, per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, purché la domanda riguardi tutti i periodi d'imposta per i quali sia stata omessa la dichiarazione annuale e/o tutti i periodi d'imposta per i quali la dichiarazione sia stata invece presentata.

Relativamente ai periodi d'imposta per i quali sia stato notificato avviso di rettifica o di accertamento (e questi non siano divenuti definitivi) la definizione dei rapporti può essere richiesta anche per ogni singolo anno d'imposta.

Per la determinazione degli importi da versare si rinvia ai punti di seguito riportati.

### Termine di presentazione

Il modello deve essere presentato all'Ufficio I.V.A. nella cui circoscrizione è attualmente il domicilio fiscale dell'ente entro il 30 giugno 1992. Nel caso di presentazione diretta l'ufficio rilascia, come ricevuta, la copia per il contribuente, dopo avervi apposto gli estremi di protocollazione nonché il timbro a calendario.

Il modello può anche essere spedito all'Ufficio, utilizzando l'apposita busta, entro lo stesso termine, a mezzo lettera raccomandata semplice e si considera presentato il giorno in cui è consegnato all'ufficio postale. In tal caso, devono essere spedite soltanto le copie per l'Ufficio e per il servizio meccanografico.

La prova della presentazione della dichiarazione — che dai protocolli, registri ed atti dell'Ufficio non risulti pervenuta — non può essere data che mediante la ricevuta dell'Ufficio o la ricevuta della raccomandata.

### Ufficio IVA (tab. 1)

Indicare l'ufficio di competenza, specificando espressamente se trattasi del secondo ufficio IVA. Tale ufficio deve corrispondere a quello indicato sulla busta o a quello in cui viene presentata la domanda di definizione.

**Tabella n. 1 — *Codici degli Uffici I.V.A.***

| Cod. | Ufficio | Cod. | Ufficio | Cod. | Ufficio |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Torino | 034 | Parma | 067 | Teramo |
| 002 | Vercelli | 035 | Reggio Emilia | 068 | Pescara |
| 003 | Novara | 036 | Modena | 069 | Chieti |
| 004 | Cuneo | 037 | Bologna (1° Ufficio) | 070 | Campobasso |
| 005 | Asti | 038 | Ferrara | 071 | Foggia |
| 006 | Alessandria | 039 | Ravenna | 072 | Bari |
| 007 | Aosta | 040 | Forlì | 073 | Taranto |
| 008 | Imperia | 041 | Pesaro | 074 | Brindisi |
| 009 | Savona | 042 | Ancona | 075 | Lecce |
| 010 | Genova (1° Ufficio) | 043 | Macerata | 076 | Potenza |
| 011 | La Spezia | 044 | Ascoli Piceno | 077 | Matera |
| 012 | Varese | 045 | Massa Carrara | 078 | Cosenza |
| 013 | Como | 046 | Lucca | 079 | Catanzaro |
| 014 | Sondrio | 047 | Pistoia | 080 | Reggio Calabria |
| 015 | Milano (1° Ufficio) | 048 | Firenze (1° Ufficio) | 081 | Trapani |
| 016 | Bergamo | 049 | Livorno | 082 | Palermo |
| 017 | Brescia (1° Ufficio) | 050 | Pisa | 083 | Messina |
| 018 | Pavia | 051 | Arezzo | 084 | Agrigento |
| 019 | Cremona | 052 | Siena | 085 | Caltanissetta |
| 020 | Mantova | 053 | Grosseto | 086 | Enna |
| 021 | Bolzano | 054 | Perugia | 087 | Catania |
| 022 | Trento | 055 | Terni | 088 | Ragusa |
| 023 | Verona | 056 | Viterbo | 089 | Siracusa |
| 024 | Vicenza | 057 | Rieti | 090 | Sassari |
| 025 | Belluno | 058 | Roma (1° Ufficio) | 091 | Nuoro |
| 026 | Treviso | 059 | Latina | 092 | Cagliari |
| 027 | Venezia | 060 | Frosinone | 093 | Pordenone |
| 028 | Padova | 061 | Caserta | 094 | Isernia |
| 029 | Rovigo | 062 | Benevento | 095 | Oristano |
| 030 | Udine | 063 | Napoli (1° Ufficio) | 096 | Monza (2° Ufficio di Milano) |
| 031 | Gorizia | 064 | Avellino | 097 | Prato (2° Ufficio di Firenze) |
| 032 | Trieste | 065 | Salerno | 098 | Brescia (2° Ufficio) |
| 033 | Piacenza | 066 | L'Aquila | 099 | Chiavari (2° Ufficio di Genova) |
| | | | | 100 | Roma (2° Ufficio) |
| | | | | 120 | Bologna (2° Ufficio) |
| | | | | 121 | Napoli (2° Ufficio) |

### Indicazione degli indirizzi

Si pone in evidenza che tutti gli indirizzi, riguardanti il contribuente e il dichiarante, devono essere forniti completi di tutti i dati al fine dell'esatta individuazione dell'indirizzo del soggetto (via o piazza, numero civico, palazzina, scala, interno, località, chilometro, etc.).

### Contribuente

Nel riquadro CONTRIBUENTE, che va sempre compilato, devono essere indicati, oltre al codice fiscale ed al numero di partita IVA, i dati identificativi del soggetto.

In corrispondenza del "codice ente" e della "classe demografica" vanno indicati rispettivamente i dati rilevati dalle tabelle 2 e 3.

Per quanto riguarda la collocazione degli enti pubblici territoriali nelle classi demografiche di cui alla tab. 3, deve farsi riferimento alla situazione risultante dal certificato allegato al conto consuntivo dell'anno 1990, prodotto dagli enti al Ministero degli Interni, indipendentemente dalle annualità per le quali è stata richiesta la definizione.

Le IPAB, relativamente alla "classe demografica" devono indicare la lettera D, mentre le aziende di turismo, gli enti provinciali per il turismo e le aziende di promozione turistica la lettera H.

Le unità sanitarie locali nella "classe demografica" devono riportare quella corrispondente al proprio bacino di utenza al 31 dicembre 1990, indipendentemente dal comune di appartenenza.

Gli istituti autonomi per le case popolari, gli analoghi enti comunque denominati a seguito della riorganizzazione operata dalle regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, devono indicare nella "classe demografica" quella corrispondente alla provincia in cui svolgono la propria attività.

TABELLA 2 - CODICI ENTI

| CODICE | ENTE |
|---|---|
| 1 | Comuni e loro consorzi |
| 2 | Comunità montane |
| 3 | Province |
| 4 | Regioni |
| 5 | Unità sanitarie locali |
| 6 | IPAB |
| 7 | Aziende di turismo, aziende di promozione turistica, enti provinciali per il turismo |
| 8 | Istituti autonomi case popolari ed enti analoghi |
| 9 | Camere di commercio, industria e artigianato |

TABELLA 3 - CLASSI DEMOGRAFICHE

| | COMUNI, LORO CONSORZI E COMUNITÀ MONTANE | |
|---|---|---|
| COD CLASSE | Classi demografiche | Importo annuale (lire) |
| A | 0 - 999 | 100.000 |
| B | 1.000 - 4.999 | 200.000 |
| C | 5.000 - 19.999 | 400.000 |
| D | 20.000 - 59.999 | 1.000 000 |
| E | 60.000 - 99.999 | 2.000.000 |
| F | 100.000 - 499.999 | 5.000.000 |
| G | oltre 500.000 | 10.000.000 |
| | PROVINCE | |
| H | 0 - 399.999 | 2.500 000 |
| I | 400.000 - 799.999 | 5.000.000 |
| L | 800.000 - 1.199.999 | 7.500.000 |
| M | oltre 1.200.000 | 10.000.000 |
| | REGIONI | |
| N | | 10.000.000 |

**Dichiarante**

Nel riquadro dichiarante devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che sottoscrive la domanda di definizione; nel caso in cui tale soggetto sia in possesso della partita IVA indicare anche quest'ultima.

**Compilazione del quadro**

Nel quadro risultano prestampati gli anni d'imposta dal 1982 al 1990 per i quali può essere richiesta la definizione dei rapporti.

In corrispondenza di ogni anno sono previste le seguenti colonne:

— Colonna 1 - Dichiarazione omessa

La casella 1 deve essere barrata se alla data del 1° gennaio 1992 non è stata presentata la dichiarazione IVA relativa al corrispondente anno d'imposta.

Nelle colonne 2, 3 e 4 devono essere riportati i dati risultanti dalle dichiarazioni originarie e in particolare:

— Colonna 2 - IVA dovuta

Deve essere compilata nel solo caso in cui l'imposta sulle operazioni imponibili risulti maggiore dell'IVA ammessa in detrazione.

L'importo da indicare è quello che si ottiene dalla differenza tra l'ammontare dell'IVA afferente le operazioni imponibili e l'ammontare dell'IVA ammessa in detrazione per l'anno di competenza per il quale si chiede la definizione.

— Colonna 3 - Eccedenza detraibile

Da compilare nelle ipotesi diverse da quelle di colonna 2.

L'importo da indicare si ottiene dalla differenza tra l'ammontare dell'IVA ammessa in detrazione e quello dell'imposta afferente le operazioni imponibili effettuate nel periodo d'imposta per il quale viene chiesta la definizione.

— Colonna 4 - Credito finale

Indicare l'eventuale credito finale risultante dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta di cui si chiede la definizione.

— Colonna 5 - Stato contenzioso

In questa colonna deve essere evidenziato, per ciascun periodo d'imposta, lo stato del contenzioso tributario quale risulta alla data del 1° gennaio 1992.

A tal fine deve essere indicata una delle seguenti lettere:

"A" se non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica;

"B" se l'avviso di accertamento o di rettifica sia stato impugnato ma non sia stata ancora notificata decisione delle commissioni tributarie, oppure se è ancora pendente il termine per l'impugnazione dell'avviso;

"C" se siano già state notificate una o più decisioni delle commissioni tributarie e queste non siano divenute definitive;

"D" se, eventualmente, il rapporto sia stato definito.

— Colonna 6 - Imposta/maggiore imposta accertata dall'ufficio

Indicare l'imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio, a seconda che sia stato notificato avviso di accertamento (dichiarazione annuale omessa) o di rettifica (dichiarazione annuale presentata).

Nel caso in cui la rettifica operata dall'ufficio abbia riguardato dichiarazione con risultato a credito l'importo da indicare nella colonna comprende sia il credito non riconosciuto che l'eventuale imposta a debito.

— Colonna 7 - Imposta/maggiore imposta accertata dalle commissioni tributarie

Indicare l'imposta o la maggiore imposta risultante dall'ultima decisione delle commissioni tributarie, a seconda che sia stato notificato avviso di accertamento (dichiarazione annuale omessa) o di rettifica (dichiarazione annuale presentata).

Nel caso in cui la rettifica operata dall'ufficio abbia riguardato dichiarazione con risultato a credito l'importo da indicare nella colonna comprende sia il credito non riconosciuto dalla commissione che l'eventuale imposta a debito.

— Colonna 8 - Imposta integrativa

In corrispondenza di ogni anno per il quale si intende chiedere la definizione del rapporto, indicare l'imposta integrativa dovuta che, in relazione alla diversa situazione esistente al 1° gennaio 1992, va calcolata come segue:

a) — Omessa presentazione della dichiarazione annuale e mancanza di avviso di accertamento

- importi pari a quelli indicati nella tabella 3 in corrispondenza della relativa classe demografica per i periodi d'imposta compresi dal 1987 al 1990;
- importi doppi di quelli indicati nella suddetta tabella 3 per i periodi d'imposta compresi dal 1982 al 1986.

b) — Dichiarazione annuale presentata e mancanza dell'avviso di rettifica

- qualora vi sia un'IVA dovuta (importo colonna 2 $\neq$ 0), indicare il 10 per cento dell'importo di colonna 2;
- negli altri casi (importo colonna 2 = 0), indicare un importo pari alla metà di quelli della suddetta tabella 3.

c) — Avvenuta notifica avviso di accertamento o rettifica e mancanza di decisioni delle commissioni

- nel caso in cui la dichiarazione annuale sia stata omessa, indicare il 30 per cento dell'importo di colonna 6 (imposta accertata);
- ove la dichiarazione annuale sia stata presentata, indicare il 10 per cento dell'importo di colonna 6 (maggiore imposta accertata).

d) — Avvenuta notifica di decisioni delle commissioni tributarie

- nel caso in cui la dichiarazione annuale sia stata omessa, indicare l'importo di colonna 7 (imposta risultante dall'ultima decisione delle commissioni tributarie) oppure il 70 per cento dell'importo di colonna 6 (imposta accertata dall'ufficio);
- ove sia stata presentata dichiarazione annuale con risultato a debito, indicare l'importo di colonna 7 (maggiore imposta risultante dall'ultima decisione delle commissioni tributarie) oppure il 50 per cento dell'importo di colonna 6 (maggiore imposta accertata dall'ufficio);
- qualora sia stata presentata dichiarazione annuale con risultato a credito e con l'avviso di rettifica sia stato disconosciuto in tutto o in parte tale credito, indicare l'importo di colonna 7 (credito non riconosciuto risultante dall'ultima decisione delle commissioni tributarie) oppure il 30 per cento dell'importo di colonna 6 (credito disconosciuto dall'ufficio;
- qualora sia stata presentata dichiarazione annuale con risultato a credito e con l'avviso di rettifica sia stato disconosciuto tutto il credito e, inoltre, accertata un'imposta a debito, indicare l'importo di colonna 7 (credito non riconosciuto ed eventuale imposta a debito risultanti dall'ultima decisione delle commissioni tributarie) oppure l'importo che si ottiene sommando il 30 per cento dell'importo di colonna 4 (credito disconosciuto dall'ufficio) al 50 per cento della differenza tra l'importo di colonna 6 e l'importo di colonna 4 (imposta a debito accertata dall'ufficio).

— Colonna 9 - Imposta versata ex art. 60

Deve essere riportata l'imposta eventualmente già versata ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, tenendo presente che non si fa luogo a restituzioni di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già versate.

— Colonna 10 - Imposta da versare

Per ogni anno, indicare l'imposta da versare che risulta dalla differenza degli importi di colonna 8 e colonna 9.

Nel caso in cui l'importo di colonna 9 sia superiore a quello di colonna 8 non deve essere riportato alcun valore.

— Totale da versare

Deve essere indicata l'imposta complessiva da versare come sommatoria di tutti gli importi di colonna 10.

— Versamento dell'importo

Il pagamento dell'IMPORTO TOTALE deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 giugno 1992 presso le aziende di credito, utilizzando la delega bancaria appositamente predisposta, di cui al D.M. 29 gennaio 1992.

Si rammenta di indicare gli estremi del versamento negli appositi spazi e di allegare la fotocopia dell'attestazione del versamento stesso.

Il modello deve essere sottoscritto da colui che presenta la domanda di definizione per conto dell'ente avendone la veste giuridica a termini di legge.

La firma va apposta in forma leggibile sulla copia per l'ufficio.

92A1470

DECRETO 27 marzo 1992.

**Approvazione del modello concernente la domanda per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi degli enti pubblici territoriali e degli altri enti di cui all'art. 55 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e delle relative modalità di presentazione e delle istruzioni per la compilazione del detto modello nonché delle modalità di versamento delle imposte dovute.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 55 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie degli enti pubblici territoriali e degli altri enti di cui all'art. 55 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalità di versamento di imposte allo sportello del concessionario o mediante conto corrente postale allo stesso intestato;

Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il versamento delle imposte riscosse dai concessionari mediante versamento diretto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, n. 23, concernente la concessione di amnistia per reati tributari;

Considerato che occorre approvare il modello da utilizzarsi per le domande per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi degli enti pubblici territoriali e degli altri enti di cui all'art. 55 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e stabilire le relative modalità di presentazione e le istruzioni per la compilazione di detti modelli nonché quelle di versamento delle imposte dovute;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici-tributo per il versamento delle imposte di cui all'art. 55 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visti i decreti ministeriali del 12 e 18 marzo 1992, con i quali sono stati approvati, la distinta Mod. 10, Modulario F., Riscossione n. 10, e il bollettino di conto corrente postale Mod. 14. Modulario F., Riscossione n. 14, per il versamento al concessionario delle entrate per la definizione agevolata delle pendenze tributarie in materia di imposte dirette;

Considerato che per la riscossione tramite il concessionario delle entrate di cui all'art. 55 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si rende necessaria l'approvazione di una specifica modulistica risultando adattabile quelle già in uso;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati l'annesso modello di domanda di definizione dei redditi da presentare da parte degli enti pubblici territoriali e degli altri enti di cui all'art. 55 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e le istruzioni per la compilazione del modello medesimo.

2. Il modello di cui al comma precedente deve essere prodotto in tre esemplari identici (esemplare per l'ufficio, esemplare per la elaborazione meccanografica e copia per il contribuente).

Art. 2.

1. Le domande di definizione di cui all'art. 1 devono essere redatte in duplice esemplare di cui uno per l'elaborazione meccanografica, i quali, debitamente compilati devono essere presentati, esclusivamente per raccomandata senza avviso di ricevimento, all'ufficio delle imposte dirette nelle cui circoscrizioni si trova il domicilio fiscale dell'ente interessato al momento della presentazione della domanda di definizione.

2. Sulla busta della raccomandata vanno indicati i dati identificativi e il codice fiscale dell'ente dichiarante.

Art. 3.

1. Le domande di definizione di cui all'art. 1 producono effetti a condizione che l'ente interessato esegua regolarmente versamenti delle imposte in base ad esse dovute.

Art. 4.

1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'imposta locale sui redditi, nonché le somme versate a titolo di definizione delle stesse imposte ai sensi dell'art. 55 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono essere versate al concessionario competente utilizzando la distinta Mod. 10, Modulario F., Riscossione n. 10, Sezione A, o il bollettino di conto corrente postale Mod. 14, Modulario F., Riscossione n. 14, di cui ai decreti ministeriali del 12 e del 18 marzo 1992.

2. Per il versamento delle predette imposte sono istituiti i seguenti codici-tributo:

gruppo 57, codice-tributo 2413 - Irpeg dovuta dagli enti, art. 55 della legge n. 413/91;

gruppo 58, codice-tributo 3414 - Ilor dovuta dagli enti, art. 55 della legge n. 413/91;

gruppo 57, codice-tributo 1413 - somma a definizione dell'Irpeg e dell'Ilor dovuta dagli enti, art. 55 della legge n. 413/91.

3. Sulla domanda di definizione di cui agli articoli precedenti vanno riportati gli estremi del versamento e alla domanda stessa vanno allegate le attestazioni di versamento rilasciate dal concessionario o dall'ufficio postale.

4. Le avvertenze riportate sugli indicati modelli 10 e 14 vanno integrate con i predetti codici-tributo, ferma restando la possibilità di utilizzare i modelli attualmente in uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1992

*Il Ministro:* FORMICA

ESEMPLARE PER L'UFFICIO

| SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO |
| --- |
| |

# DOMANDA DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI

E DEGLI ALTRI ENTI DI CUI ALL'ART. 55 DELLA LEGGE 30-12-1991 n. 413

## QUADRO A - ENTE

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice fiscale | | | | |
| Denominazione | | | | |
| Sede Legale | Comune | | | Prov. |
| | Via e numero civico | | | C.A.P. |
| Domicilio Fiscale | Comune | Prov. | Prefisso | Telefono |
| | Via e numero civico | | | C.A.P. |

## QUADRO B - RAPPRESENTANTE

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice fiscale | | | | Codice carica |
| Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) | | | | |
| Nome | Sesso | Data di nascita 1 | | |
| Comune (o Stato estero) di nascita | | | | Prov. |
| Comune di residenza | Prov. | Prefisso | Telefono | |
| Via e numero civico | | | | C.A.P. |

| [illegible] | | |
| --- | --- | --- |
| | Codice fiscale | |
| | Denominazione | Anno 19 |

## QUADRO C - IRPEG ILOR ED IMPOSTA SOSTITUTIVA

| N. Ord. | Anno | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | | | | gg mm aa | | | |
| C2 | 81 | | | | | | |
| C3 | 82 | | | | | | |
| C4 | 83 | | | | | | |
| C5 | 84 | | | | | | |
| C6 | 85 | | | | | | |
| C7 | 86 | | | | | | |
| C8 | 87 | | | | | | |
| C9 | 88 | | | | | | |
| C10 | 89 | | | | | | |
| C11 | 90 | | | | | | |

Indicare i dati [illegible] rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine [illegible]

| N. Ord. | Mese di inizio | IRPEG: Nuovo imponibile | Maggiori ritenute [illegible] | [illegible] | Imposta da versare | ILOR: Nuovo imponibile | [illegible] | Imposta da versare | Imposta sostitutiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C2 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C3 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C4 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C5 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C6 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C7 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C8 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C9 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C10 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C11 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TOTALE | | | | | .000 | | | .000 | .000 |

Si allegano N. . . certificati di ritenute accertate ed originariamente non dichiarate e fotocopie di N. . . . . . cartelle esattoriali e di N. . . . . . ricevute di versamento.

**ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA**

| SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO |
|---|
| |

# DOMANDA DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI

E DEGLI ALTRI ENTI DI CUI ALL'ART. 55 DELLA LEGGE 30-12-1991 n. 413

## QUADRO A - ENTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Codice fiscale | | | | |
| Denominazione | | | | |
| Sede Legale | Comune | | | Prov. |
| | Via e numero civico | | | C.A.P. |
| Domicilio Fiscale | Comune | Prov. | Prefisso | Telefono |
| | Via e numero civico | | | C.A.P. |

## QUADRO B - RAPPRESENTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Codice fiscale | | | Codice carica |
| Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) | | | |
| Nome | Sesso | Data di nascita 1 | |
| Comune (o Stato estero) di nascita | | | Prov. |
| Comune di residenza | Prov. | Prefisso | Telefono |
| Via e numero civico | | | C.A.P. |

| IN CASO DI FUSIONE INDICARE IL CODICE FISCALE E LA DENOMINAZIONE DELL'ENTE RISULTANTE DALLA FUSIONE E L'ANNO IN CUI ESSA È AVVENUTA | Codice fiscale | |
|---|---|---|
| | Denominazione | Anno 19 |

## QUADRO C - IRPEG. ILOR ED IMPOSTA SOSTITUTIVA

| N. Ord. | Anno 1 | [illegible] 2 | [illegible] 3 | Data [illegible] 4 (gg mm aa) | [illegible] 5 | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 1 | | | | | | |
| C2 | 81 | | | | | | |
| C3 | 82 | | | | | | |
| C4 | 83 | | | | | | |
| C5 | 84 | | | | | | |
| C6 | 85 | | | | | | |
| C7 | 86 | | | | | | |
| C8 | 87 | | | | | | |
| C9 | 88 | | | | | | |
| C10 | 89 | | | | | | |
| C11 | 90 | | | | | | |

Indicare i dati richiesti [illegible]

| N. Ord. | [illegible] 8 | [illegible] imponibile 9 | Maggiori [illegible] 10 | [illegible] 11 | [illegible] 12 | [illegible] 13 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C2 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C3 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C4 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C5 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C6 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C7 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C8 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C9 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C10 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C11 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TOTALE | | | | | .000 | | | .000 | .000 |

Si allegano N. ...... certificati di ritenute accertate ed originariamente non dichiarate e fotocopie di N. ...... cartelle esattoriali e di N. ...... ricevute di versamento.

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

| SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO |
| --- |
| |

# DOMANDA DI DEFINIZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI

E DEGLI ALTRI ENTI DI CUI ALL'ART. 55 DELLA LEGGE 30-12-1991 n. 413

| QUADRO A - ENTE | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice fiscale | | | | | |
| Denominazione | | | | | |
| Sede Legale | Comune | | | Prov. | |
| | Via e numero civico | | | C.A.P. | |
| Domicilio Fiscale | Comune | Prov. | Prefisso | Telefono | |
| | Via e numero civico | | | C.A.P. | |

| QUADRO B - RAPPRESENTANTE | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice fiscale | | | | Codice carica |
| Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) | | | | |
| Nome | Sesso | Data di nascita | | |
| Comune (o Stato estero) di nascita | | | | Prov. |
| Comune di residenza | Prov. | Prefisso | Telefono | |
| Via e numero civico | | | | C.A.P. |

| IN CASO DI FUSIONE INDICARE IL CODICE FISCALE E LA DENOMINAZIONE DELL'ENTE RISULTANTE DALLA FUSIONE E L'ANNO IN CUI ESSA È AVVENUTA | Codice fiscale | |
| --- | --- | --- |
| | Denominazione | Anno 19 |

## QUADRO C - IRPEG, ILOR ED IMPOSTA SOSTITUTIVA

| N. ord. | Anno 1 | [illegible] 2 | [illegible] 3 | [illegible] (gg mm aa) | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | | | | | | | |
| C2 | 81 | | | | | | |
| C3 | 82 | | | | | | |
| C4 | 83 | | | | | | |
| C5 | 84 | | | | | | |
| C6 | 85 | | | | | | |
| C7 | 86 | | | | | | |
| C8 | 87 | | | | | | |
| C9 | 88 | | | | | | |
| C10 | 89 | | | | | | |
| C11 | 90 | | | | | | |

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del quadro precedente

| N. ord. | [illegible] | IRPEG: Reddito imponibile | [illegible] | [illegible] | [illegible] | ILOR: [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C2 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C3 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C4 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C5 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C6 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C7 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C8 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C9 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C10 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| C11 | | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| TOTALE | | | | | .000 | | | .000 | .000 |

Si allegano N. . . . . . certificati di ritenute accertate ed originariamente non dichiarate e fotocopie di N. . . . . . cartelle esattoriali e di N. . . . . . ricevute di versamento.

# GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA PER GLI ENTI LOCALI

## ISTRUZIONI GENERALI

### 1. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

L'art. 55 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, stabilisce che agli effetti dell'IRPEG e dell'ILOR i soggetti ivi indicati sono ammessi a presentare domanda di definizione in luogo delle dichiarazioni omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate nonché per definire i rapporti di imposta e le controversie in atto.

Sono, pertanto, ammessi a fruire della definizione agevolata i seguenti soggetti:

— i comuni;

— le comunità montane;

— le provincie;

— le regioni;

— i consorzi tra i predetti enti;

— le unità sanitarie locali;

— le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);

— le aziende di turismo;

— gli enti provinciali per il turismo e, ove istituite, le aziende di promozione turistica;

— gli istituti autonomi per le case popolari, o gli analoghi enti comunque denominati a seguito della riorganizzazione operata dalle regioni.

Le disposizioni del suddetto art. 55 sono state estese con decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modifiche, in legge 6 febbraio 1992, n. 66, anche alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

I soggetti destinatari dell'art. 55 medesimo possono, in alternativa, beneficiare delle altre disposizioni recate in materia di definizione agevolata dalla stessa legge n. 413, ricorrendone, ovviamente, i presupposti.

Resta inteso che i soggetti medesimi hanno la facoltà di fruire del differimento dei termini previsto dall'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e successivi provvedimenti di modifica, e che, comunque, le dichiarazioni dei redditi prodotte entro il 31 dicembre 1991, ai sensi del predetto art. 9, sono considerate valide a tutti gli effetti, ai fini delle disposizioni recate dal comma 2 dello stesso art. 55 della legge n. 413 o, in alternativa, delle altre disposizioni in materia di definizione agevolata previste dalla medesima legge n. 413.

I soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 55 possono fruire, per ciò che riguarda gli obblighi delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti e di presentazione della relativa dichiarazione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, delle disposizioni recate dall'art. 63 della legge n. 413 del 1991.

### 2. ANNUALITÀ PER LE QUALI PUÒ ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

Rientrano nell'ambito di applicazione della legge n. 413 del 1991:

— tutte le annualità dal 1974 al 1990 per le quali sono stati notificati avvisi di accertamento non divenuti definitivi alla data del 31 dicembre 1991;

— tutte le annualità dal 1981 al 1990 per le quali non sono stati notificati avvisi di accertamento.

A tale proposito si ricorda che i termini per l'accertamento, relativi a tutti gli anni per i quali è stato differito il termine di presentazione della dichiarazione e che non abbiano formato oggetto della domanda di definizione agevolata di cui all'art. 55, che non siano scaduti alla data del 31 dicembre 1991, sono prorogati, per effetto del comma 10 dall'art. 55, al 31 dicembre 1995.

### 3. EFFETTI DELLA DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

Le domande di definizione agevolata sono irrevocabili e le imposte o le maggiori imposte che da esse risultano sono acquisite a titolo definitivo.

Le domande intervenute possono essere modificate soltanto per tener conto di errori materiali o di violazione della normativa che disciplina la definizione agevolata nonché degli effetti che i contribuenti abbiano inteso conseguire, in base agli elementi contenuti.

Nei riguardi degli enti che presentano domanda per la definizione agevolata non si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

— le pene pecuniarie previste dagli articoli 46 e 49 del D.P.R. n. 600 del 1973 per le ipotesi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei redditi e deduzioni e detrazioni indebite. La inapplicabilità delle dette pene pecuniarie è subordinata alla condizione che l'imposta resti definita per l'importo risultante dalla domanda di definizione;

— le pene pecuniarie previste in riferimento alle altre violazioni formali e non formali, relative alle imposte sui redditi, comprese quelle previste per le ipotesi di tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi, commesse nelle annualità per le quali sia presentata la domanda di definizione.

Restano in ogni caso escluse dalla definizione agevolata le imposte dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi ai sensi dell'art. 36-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 (casi di: errori materiali e di calcolo; ritenute; detrazioni, crediti d imposta; oneri deducibili in tutto o in parte non spettanti; versamenti omessi o carenti; ecc.). Tali imposte, nonché i relativi interessi e soprattasse, restano quindi dovuti anche in caso di presentazione della domanda di definizione agevolata.

Eventuali rimborsi di ritenuta d'acconto, crediti d'imposta ed acconti versati risultanti dalla predetta liquidazione delle dichiarazioni dei redditi continuano, pertanto, a seguire il loro corso e i relativi importi non possono essere in alcun caso compensati con gli importi da versare sulla base delle domande di definizione.

La domanda di definizione non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati.

Le domande stesse esplicano effetti anche ai fini:

— della sospensione e dell'estinzione dei giudizi pendenti dinanzi agli organi del contenzioso tributario;

— dell'applicazione delle disposizioni che regolano l'iscrizione provvisoria a ruolo delle imposte o maggiori imposte accertate;

— dell'accertamento da parte degli uffici delle imposte.

Alla regolarizzazione amministrativa è strettamente collegato il provvedimento di concessione di amnistia per i reati previsti in materia di imposte sui redditi (oltre che di IVA) temporalmente riferibili alle annualità per le quali è consentita la presentazione della domanda di definizione.

Il riferimento, ovviamente, è anche per quei reati, concernenti i tributi indicati, contemplati da leggi diverse dalla legge n. 516 del 1982.

Se è presentata domanda per la definizione dell'annualità o se è definita la controversia con i criteri previsti, tutti i reati in materia di imposte sui redditi, riferibili a tale annualità, sono estinti per amnistia.

Si ricorda che per la concessione dell'amnistia per i reati concernenti i sostituti d'imposta si applicano le disposizioni espressamente previste dall'art. 63 della legge n. 413.

### 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

MODELLO OCCORENTE

Il modello di domanda è costituito da un «Esemplare per l'Ufficio», da un «Esemplare per l'elaborazione meccanografica» e dalla «Copia ad uso del contribuente».

Il modello va compilato con la massima chiarezza in stampatello o dattiloscritto.

I modelli sono disponibili presso gli uffici delle imposte dirette.

MODALITÀ DI INVIO

L'«Esemplare per l'Ufficio» l'«Esemplare per l'elaborazione meccanografica» debitamente compilati, devono essere inseriti nell'apposita busta ed inviati, esclusivamente per raccomandata postale, senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio delle imposte dirette competente.

UFFICIO COMPETENTE

La dichiarazione va presentata all'Ufficio competente in base al domicilio fiscale che il soggetto dichiarante ha al momento della presentazione della domanda di definizione agevolata.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di definizione agevolata deve essere spedita entro 30 giugno 1992.

### 5. VERSAMENTO

Le somme dovute in base alla domanda di definizione devono essere versate in unica soluzione, entro il 30 giugno 1992, al concessionario della riscossione mediante distinta di versamento o bollettino di c/c postale. I moduli di versamento devono essere conformi a quelli approvati con decreto ministeriale.

Il versamento deve riguardare tutte le imposte indipendentemente dalla modalità di definizione prescelta e dalla circostanza che le somme si riferiscano ad annualità per le quali è stato notificato avviso di accertamento ovvero ad annualità non accertate.

Si ricorda che in caso di mancato, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute sulla base della domanda di definizione gli Uffici delle imposte provvederanno a recuperare gli importi applicando la soprattassa del 40% e gli interessi nella misura del 9% annuo.

La soprattassa è ridotta al 3% se il versamento viene eseguito entro i 3 giorni successivi a quello di scadenza.

**6. MODALITÀ DI DEFINIZIONE**

L'articolo 55 della legge n. 413 del 1991 prevede che i soggetti che intendono avvalersi della definizione agevolata possono fruire delle diverse modalità di definizione a seconda che sia stata presentata o meno dichiarazione dei redditi e che sia stato notificato o meno avviso di accertamento.

Vengono di seguito illustrate le diverse modalità di definizione:

**6-1. Annualità non accertate**

*a) Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi:*

nella domanda di definizione devono essere indicate tutte le annualità per le quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi per gli anni dal 1981 al 1990.

Per ciascuna delle annualità dal 1987 al 1990 deve essere indicato nella domanda, e versato a titolo di definizione, l'importo previsto nella tabella che di seguito si riporta, facendo riferimento alla classe demografica cui appartengono agli enti stessi.

SOMMA DA VERSARE PER OGNI ANNO D'IMPOSTA

Comuni, loro consorzi e comunità montane

| Classi demografiche | Importo annuale (lire) |
|---|---|
| 0 - 999 | 100.000 |
| 1.000 - 4.999 | 200.000 |
| 5.000 - 19.999 | 400.000 |
| 20.000 - 59.999 | 1.000.000 |
| 60.000 - 99.999 | 2.000.000 |
| 100.000 - 499.999 | 5.000.000 |
| oltre 500.000 | 10.000.000 |
| **Province** | |
| 0 - 399.999 | 2.500.000 |
| 400.000 - 799.999 | 5.000.000 |
| 800.000 - 1.199.999 | 7.500.000 |
| oltre 1.200.000 | 10.000.000 |
| **Regioni** | |
| — | 10.000.000 |

— Ipab: nella misura risultante dalla quarta classe demografica relativa ai comuni.

— Aziende di turismo, enti provinciali per il turismo e aziende di promozione turistica: nella misura risultante dalla prima classe delle province.

— Usl (Unità Sanitaria Locale): nella misura corrispondente a quella prevista per i comuni che hanno una fascia demografica uguale al bacino di utenza della USL.

— Iacp (Istituto autonomo per le case popolari) e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura: sono assimilati alle province nel cui territorio svolgono la loro attività.

Per ciò che concerne la collocazione degli enti pubblici territoriali nelle fasce demografiche di cui alla precedente tabella, deve farsi riferimento alla situazione demografica risultante dal certificato del conto consuntivo dell'anno 1990 allegato al conto consuntivo prodotto dagli enti al Ministero dell'Interno, indipendentemente dalle annualità per le quali è chiesta la definizione agevolata.

Le IPAB dovranno corrispondere l'importo di L. 1.000.000 per ciascuna annualità, che è quello risultante dalla quarta classe demografica relativa ai comuni; le aziende di turismo, enti provinciali per il turismo e le aziende di promozione turistica l'importo di L. 2.500.000, corrispondente alla prima classe delle province; gli IACP e le Camere di Commercio l'importo corrispondente a quello previsto per le province nelle quali svolgono la loro attività, le Unità Sanitarie Locali dovranno versare, per ciascuna annualità, l'importo indicato in tabella corrispondente al bacino di utenza, al 31 dicembre 1990, delle stesse, indipendentemente dal comune cui appartengono, la cui fascia demografica potrebbe essere superiore o inferiore a quella in cui opera la USL medesima.

Per ciascuna delle annualità dal 1981 al 1986 l'importo di cui alla surriportata tabella va indicato nella domanda, e versato, in misura doppia rispetto a quella prevista nella stessa tabella.

Si ricorda che per fruire della definizione agevolata è necessario che vengano definiti, mediante il versamento delle somme in precedenza indicate, i rapporti di imposta relativi a tutti gli anni dal 1981 al 1990, per i quali la dichiarazione dei redditi non risulti ancora presentata alla data del 31 dicembre 1991 e per i quali non sia stato ancora notificato accertamento.

*b) Dichiarazione dei redditi prodotta:*

si ricorda che gli enti che hanno usufruito delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e successivi provvedimenti di proroga, possono definire i rapporti d'imposta nei seguenti modi, avvalendosi della norma recata dal comma 2 dell'art. 55, della legge n. 413/91, sulla base di quanto dichiarato nella dichiarazione prodotta, ai sensi del citato art. 9, entro il 31 dicembre 1991, termine, quest'ultimo, immediatamente precedente alla data di entrata in vigore della menzionata legge n. 413.

*b-1)* gli enti possono definire i rapporti d'imposta indicando nella domanda di definizione per ciascuna annualità l'imponibile dichiarato aumentato del 10 per cento. Sul nuovo imponibile così determinato, deve procedersi al calcolo delle imposte e delle eventuali addizionali nonché al versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta;

*b-2)* nel caso in cui siano state presentate dichiarazioni in perdita, la definizione avviene indicando per ciascuna annualità nella domanda un importo pari alla metà della somma indicata nella tabella di cui al precedente punto *a)* e con le modalità ivi indicate, provvedendo, poi, al versamento dell'importo medesimo.

La domanda di definizione deve comprendere tutte le annualità dal 1982 al 1990 per le quali sia stata presentata la dichiarazione dei redditi, sempreché non sia stato notificato accertamento alla data del 31 dicembre 1991.

Per quelle annualità per le quali non è stata prodotta dichiarazione dei redditi, la definizione ha luogo con le modalità di cui al precedente punto *a)*.

**6-2. Annualità accertate**

Per le annualità per le quali alla data del 31 dicembre 1991 siano stati notificati accertamenti d'ufficio o in rettifica non ancora divenuti definitivi o siano state notificate una o più decisioni delle commissioni tributarie e queste non siano ancora divenute definitive, i rapporti d'imposta e/o le controversie si estinguono con le modalità che di seguito vengono elencate.

Le maggiori imposte, eventualmente dovute in base agli imponibili o maggiori imponibili risultanti dalle definizioni operate con i criteri previsti dalle modalità sottoelencate, indicate nella domanda di definizione, devono essere versate nei modi e nei termini di cui al precedente punto 5), computando in diminuzione gli importi iscritti nel ruolo e versati ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni.

Non è ammessa la compensazione con gli eventuali crediti di imposta risultanti dalle dichiarazioni già presentate, provvedendosi d'ufficio al rimborso di tali crediti.

**6-2.1 Annualità per le quali è stato notificato accertamento non ancora divenuto definitivo**

*a)* nella domanda di definizione deve essere indicato l'imponibile determinato riducendo l'imponibile o il maggior imponibile accertato rispettivamente del 70 o del 90 per cento, a seconda che si tratti di accertamento d'ufficio o in rettifica;

*b)* nel caso in cui l'accertamento abbia ridotto una perdita dichiarata, il rapporto tributario può essere definito, indicando nella domanda di definizione la perdita dichiarata ridotta di una quota pari al 10 per cento della differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata.

**6-2.2 Annualità per le quali sono state notificate una o più decisioni non definitive delle commissioni tributarie**

La controversia si estingue attenendosi a quanto stabilito nell'ultima decisione del giudice tributario, oppure, a scelta dell'ente, indicando nella domanda di definizione l'imponibile determinato riducendo l'imponibile o il maggiore imponibile accertato dall'ufficio, rispettivamente del 30 o del 50 per cento, a seconda che si tratti di accertamento d'ufficio o in rettifica.

**7. GIUDIZI IN CORSO E TERMINI PER PROPORRE GRAVAME PENDENTI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 1992 O DECORRENTI DA TALE DATA - ART. 55, COMMA 8, LEGGE N. 413/91**

I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data del 1° gennaio 1992, o decorrenti successivamente a tale data, sono sospesi fino al 30 giugno 1992.

Si precisa, inoltre, che, se l'udienza è già fissata, la sospensione del procedimento sarà sancita in aula nel giorno dell'udienza stessa una volta appurata, su espressa dichiarazione dell'ente, la volontà di volersi avvalere del dettato normativo recato dall'art. 55, commi da 1 a 6, della legge n. 413 del 1991.

Successivamente alla data del 30 giugno 1992, così come stabilito dall'art. 3, commi 1, lettera *h)* del D.L. 28 febbraio 1992, n. 174, che ha modificato il comma 8 dell'art. 55 della legge n. 413/91, i giudizi potranno estinguersi dietro presentazione di copia della domanda di definizione del rapporto tributario e salvo revoca dell'ordinanza di estinzione a seguito di invalidità della domanda medesima accertata degli uffici competenti.

**8. PROROGHE E TERMINE FINALE PER GLI ACCERTAMENTI**

Il comma 9 dell'art. 55 della legge 413/91 ha previsto, anche, la proroga dei termini a suo tempo stabiliti al 31 dicembre 1991 dall'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 e successivi provvedimenti di modifica.

Pertanto, i termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti relativi alle imposte sui redditi e per l'adempimento di tutti gli obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni dei soggetti destinatari del su menzionato art. 9, sono stati ulteriormente prorogati, ai sensi dell'art. 55, comma 9 della legge n. 413/91, al 30 giugno 1992. Tale proroga opera, anche, nei confronti dei soggetti diversi da quelli destinatari delle disposizioni contenute nell'art. 55 della legge n. 413.

Si ricorda che anche i soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 9 del decreto-legge n. 70 del 1988, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154, e successive modificazioni e proroghe, diversi da quelli destinatari delle disposizioni di cui all'art. 55 della legge n. 413 del 1991, possono fruire delle norme recate in materia di definizione agevolata dagli articoli 32 e seguenti della medesima legge n. 413, a condizione che le dichiarazioni dei redditi, relative alle annualità per le quali i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente al 1° gennaio 1992, per effetto delle disposizioni che ne hanno stabilito la proroga, siano state, comunque, presentate entro il 31 dicembre 1991.

**9. ISTRUZIONI PER L'INDICAZIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO**

In presenza di controversie pendenti avanti alle Commissioni tributarie o altri organi giudicanti, nelle apposite colonne del quadro C, in corrispondenza di ogni annualità interessata dalle controversie, devono essere riportati i seguenti dati:

— **Stato del contenzioso** – va indicato:

1 – se la controversia pende presso la Commissione tributaria di I grado;

2 – se è stata depositata la decisione della Commissione tributaria di I grado, ma non è ancora stato instaurato il contenzioso in II grado;

3 – se la controversia pende presso la Commissione tributaria di II grado;

4 – se è stata depositata la decisione della Commissione tributaria di II grado, ma non è ancora stato instaurato il contenzioso presso la Commissione tributaria Centrale o la Corte di Appello;

5 – se la controversia pende presso la Commissione tributaria Centrale;

6 – se la controversia pende presso la Corte di Appello;

7 – se la controversia pende presso la Corte di Cassazione.

— **Data del ricorso** – va indicata la data di spedizione (se inviato per posta) o di presentazione (se consegnato a mano) del ricorso, dell'appello principale o del ricorso in via incidentale proposto all'ultimo organo giurisdizionale adito.

Se l'impugnazione in via principale presso Organi giurisdizionali di grado superiore al primo è stata proposta solo dall'Ufficio, la data del ricorso non va riportata.

— **Numero di riferimento** – va indicato il numero di raccomandata (se inviato per posta) o il numero di ricevuta (se consegnato a mano) del ricorso o dell'appello principale proposto all'ultimo organo giurisdizionale adito.

Se l'impugnazione in via principale presso Commissioni di grado superiore al primo è stata proposta solo dall'Ufficio in questa colonna deve essere riportato il numero assegnato alla suddetta impugnazione dall'organo giurisdizionale che l'ha ricevuta.

Tale numero è rilevabile dalla copia della stessa impugnazione notificata al contribuente.

— **Tipo** – va indicato:

M – se l'atto d'impugnazione proposto all'ultima Commissione adita è stato consegnato a mano;

P – se l'atto d'impugnazione proposto all'ultima Commissione adita è stato inviato per posta;

U – se l'atto d'impugnazione in via principale presso Commissioni di grado superiori al primo è stata proposta solo dall'Ufficio.

# ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

## 1. QUADRI A e B

**QUADRO A** - DATI RELATIVI ALL' ENTE:

**Numero di codice fiscale:** tale numero è formato da undici cifre che vanno riportate ordinatamente.

**Denominazione:** indicare in maniera esatta e completa la denominazione dell'ente.

**Sede legale:** deve essere indicata precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

**Domicilio fiscale:** deve essere indicato soltanto dagli enti il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

**QUADRO B** - DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE:

In tale quadro, relativo al rappresentante dell'ente devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto; ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio per l'indicazione del codice carica: si dovrà indicare il codice (1) se si tratta di *rappresentante legale* ed il codice (6) se si tratta di *commissario* od altro.

Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

Quando i rappresentanti sono più di uno, devono essere indicati gli altri, nel quadro E - Annotazioni, fornendo, per ciascuno, i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio.

## 2. QUADRO C - IRPEG, ILOR ED IMPOSTA SOSTITUTIVA

Il quadro C va compilato da tutti gli enti che presentano domanda di definizione relativamente alle annualità per le quali presentano la domanda stessa.

Di seguito sono illustrate le diverse modalità di calcolo previste per la determinazione dell'imposta da versare. La modalità di calcolo varia in relazione al tipo di definizione prescelta (codificata nella tabella 1), alla situazione tributaria esposta nella originaria dichiarazione dei redditi (codificata nella tabella 2) ed all'eventuale stato del contenzioso.

Per una più agevole compilazione del quadro C, si consiglia di utilizzare gli appositi prospetti di calcolo posti al termine delle presenti istruzioni. Si fa presente che nelle seguenti istruzioni l'espressione «dichiarazione originaria» deve essere riferita anche alle eventuali integrazioni risultanti da dichiarazioni presentate ai sensi degli artt. da 14 a 19 del decreto-legge n. 69 del 1989, degli artt. da 5 a 8 del decreto-legge n. 383 del 1989 e dell'art. 14 della legge n. 408 del 1990, nonché a quelle prodotte entro il 31 dicembre 1991, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70 e successive modificazioni e proroghe.

### 2.1. Definizione automatica in assenza di accertamento

L'ente che intende evitare ogni futuro accertamento deve compilare la domanda di definizione secondo le modalità di calcolo indicate di seguito sulla base della propria situazione tributaria.

### Modalità di calcolo n. 1

La modalità di calcolo n. 1 è utilizzabile per le annualità relativamente alle quali l'ente:

— **ha presentato la dichiarazione dei redditi;**

— **dalla dichiarazione dei redditi non emergono perdite.**

Il **prospetto I** (pag. 5) va così compilato riportando:

— nella colonna «Anno» l'annualità per la quale viene effettuato il calcolo;

— nella colonna «MODALITÀ DI DEFINIZIONE» il **codice 1**;
— nella colonna «SITUAZIONE TRIBUTARIA» il **codice 10**;
— nella colonna «A» l'ammontare dell'IRPEG risultante dalla dichiarazione originaria;
— nella colonna «B» l'ammontare dell'IRPEG risultante dal nuovo imponibile determinato elevando del 10% l'imponibile originariamente dichiarato,
— nella colonna «C» l'ammontare dell'ILOR e delle eventuali addizionali indicate nella dichiarazione originaria;
— nella colonna «D» l'ammontare dell'ILOR e delle eventuali addizionali risultanti dal nuovo imponibile determinato elevando del 10% l'imponibile originariamente dichiarato;
— nella colonna «E» la differenza degli importi delle colonne «A» e «B»;
— nella colonna «F» la differenza degli importi delle colonne «C» e «D».

Per la corretta compilazione del quadro «C» della domanda di definizione, riportare nello stesso, in corrispondenza dell'anno interessato:
— la «SITUAZIONE TRIBUTARIA» **alla colonna 2**;
— la «MODALITÀ DI DEFINIZIONE» **alla colonna 8**;
— l'«IRPEG DA VERSARE» (colonna E) **alla colonna 12**;
— l'«ILOR DA VERSARE» (colonna F) **alla colonna 15**.

### Modalità di calcolo n. 2

La modalità di calcolo n. 2 è utilizzabile per le annualità relativamente alle quali l'ente **ha presentato modello 760 dal quale emergono perdite** o, comunque, un imponibile zero.

Per la corretta compilazione del quadro C della domanda di definizione, riportare nello stesso in corrispondenza dell'anno interessato:
— il **codice 20 alla colonna 2**;
— il **codice 1 alla colonna 8**;
— la metà dell'importo, risultante dalla tabella di cui al punto 6.1-a) delle istruzioni generali, alla **colonna 16**.

### Modalità di calcolo n. 3

La modalità di calcolo n. 3 è utilizzabile per le annualità relativamente alle quali l'ente **non ha presentato dichiarazione dei redditi**.

Per la corretta compilazione del quadro C della domanda di definizione riportare nello stesso, in corrispondenza dell'anno interessato:
— il **codice 30 alla colonna 2**;
— il **codice 1 alla colonna 8**;
— alla **colonna 16** l'importo della tabella di cui al punto 6.1-a) delle istruzioni generali, relativamente alle annualità dal 1987 al 1990; per le annualità dal 1981 al 1986 va riportato il doppio del suddetto importo.

## 2.2. Definizione in presenza di accertamento con estinzione della controversia

L'ente che intende estinguere la controversia deve compilare la domanda di definizione secondo le modalità di calcolo di seguito indicate.

La domanda di definizione esplica effetti anche ai fini della sospensione e della estinzione dei giudizi pendenti davanti agli organi del contenzioso tributario

### Modalità di calcolo n. 4

La modalità di calcolo n. 4 è utilizzabile per le annualità relativamente alle quali è stato notificato accertamento non divenuto definitivo.

Nel caso di perdite dell'esercizio precedente compensate l'imponibile dichiarato, accertato e deciso dagli organi giurisdizionali va considerato al lordo delle perdite compensate.

Il prospetto II della pagina 5 va compilato riportando:

— nella colonna «Anno» l'annualità per la quale viene effettuato il calcolo;

— nella colonna «MODALITÀ DI DEFINIZIONE» il **codice 3**;

— nella colonna «SITUAZIONE TRIBUTARIA» il **codice rilevato dalla tabella 2** (pag. 6).

**in Sez. A (IRPEG):**

— nella colonna «A» l'eventuale imponibile dichiarato nella dichiarazione originaria;

— nella colonna «B» l'imponibile accertato risultante dall'avviso di accertamento;

— nella colonna «C» la differenza fra la colonna «B» e la colonna «A»;

— nella colonna «D» l'eventuale imponibile risultante dalla decisione depositata;

— nella colonna «E» il nuovo imponibile o la nuova perdita calcolati sulla base della tabella 3 (pag. 6);

— nella colonna «F» l'imposta dichiarata;

— nella colonna «G» l'eventuale imposta calcolata applicando al nuovo imponibile di colonna «E» le aliquote previste per l'anno interessato;

— nella colonna «H» la differenza tra le ritenute accertate e quelle dichiarate;

— nella colonna «I» l'importo ottenuto sottraendo all'importo di colonna «G» gli importi di colonne «F» ed «H»;

— nella colonna «L» l'ammontare delle imposte pagate a seguito dell'accertamento o iscritte a ruolo e versate ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 602 del 1973;

— nella colonna «M» la differenza tra le colonne «I» ed «L» indicando zero se la differenza è negativa;

**in sez. B (ILOR):**

— nella colonna «Anno» l'annualità per la quale viene effettuato il calcolo;

— nella colonna «A» l'imponibile dichiarato nella dichiarazione originaria;

— nella colonna «B» l'imponibile risultante dall'avviso di accertamento;

— nella colonna «C» la differenza fra la colonna «B» e la colonna «A»;

— nella colonna «D» l'imponibile risultante dall'eventuale decisione depositata;

— nella colonna «E» il nuovo imponibile calcolato sulla base della tabella 3 (pag. 6);

— nella colonna «F» l'imposta dichiarata;

— nella colonna «G» l'imposta calcolata applicando al nuovo imponibile di colonna «E» l'aliquota del 16,2%; per i periodi d'imposta dal 1982 al 1985, se il 15% dell'importo di colonna «E» è inferiore a L. 132.000, la percentuale da applicare è del 15%. Si ricorda, infine, che per il periodo d'imposta 1983 il reddito dei fabbricati assoggettato a SOCOF è soggetto all'aliquota del 10%;

— nella colonna «H» l'importo ottenuto sottraendo dall'importo di colonna «G» l'importo di colonna «F»;

— nella colonna «I» l'ammontare delle imposte pagate a seguito dell'accertamento o iscritte a ruolo e versate ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 602 del 1973;

— nella colonna «L» la differenza tra le colonne «H» ed «I», indicando zero se la differenza è negativa.

Per la corretta compilazione del quadro C della domanda di definizione riportare nello stesso, in corrispondenza dell'anno interessato, dal prospetto II sez. A (IRPEG):
— la «SITUAZIONE TRIBUTARIA» alla **colonna 2**;
— la «MODALITÀ DI DEFINIZIONE» alla **colonna 8**;
— il «NUOVO IMPONIBILE» (colonna E) alla **colonna 9**;
— le «MAGGIORI RITENUTE ACCERTATE» (colonna H) **alla colonna 10**;
— l'«AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO» (colonna L) **alla colonna 11**;
— l'«IMPOSTA DA VERSARE» (colonna M) a **colonna 12**:

Dal prospetto II, sez. B (ILOR):
— il «NUOVO IMPONIBILE» (colonna E) a **colonna 13**;
— l'«AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO» (colonna I) a **colonna 14**;
— l'«IMPOSTA DA VERSARE» (colonna L) a **colonna 15**;

## 3. QUADRO D — Versamento

Tale quadro è riservato all'indicazione dei dati relativi al versamento degli importi dovuti.

Nelle **colonne 1, 2 e 3** vanno indicate rispettivamente la data del versamento, il codice della concessione e l'importo complessivamente versato di cui alla riga «TOTALE» delle colonne 12, 15 e 16 del quadro C.

Si avverte che in caso di versamento integrativo effettuato per completare un insufficiente versamento precedentemente eseguito allo stesso titolo, gli importi da indicare sono quelli complessivi, mentre data e codice devono riferirsi al solo ultimo versamento.

**Avvertenza**

Nella compilazione del modello di versamento devono essere indicati i seguenti codici tributo in corrispondenza delle imposte dovute:
— gruppo 57 - codice tributo 2413 - IRPEG (quadro C - col. 12);
— gruppo 58 - codice tributo 3414 - ILOR (quadro C - col. 15);
— gruppo 57 - codice tributo 1413 - Imposta sostitutiva (quadro C - col. 16).

PROSPETTO I

| ANNO | MODALITÀ DI DEFINIZIONE | SITUAZIONE TRIBUTARIA | IRPEG DICHIARATA (A) | IRPEG CALCOLATA (B) | ILOR DICHIARATA (C) | ILOR CALCOLATA (D) | IRPEG DA VERSARE (E) | ILOR DA VERSARE (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |

PROSPETTO II

| ANNO | MODALITÀ DI DEFINIZIONE | SITUAZIONE TRIBUTARIA | SEZIONE A - I R P E G | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IMPONIBILE DICHIARATO (A) | IMPONIBILE ACCERTATO (B) | MAGGIORE IMPONIBILE ACCERTATO (C) | IMPONIBILE DECISO (D) | NUOVO IMPONIBILE (E) | IMPOSTA DICHIARATA (F) | NUOVA IMPOSTA (G) | MAGGIORI RITENUTE ACCERTATE (H) | IMPOSTA INTEGRATIVA (I) | AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO (L) | IMPOSTA DA VERSARE (M) |
| | | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |

| ANNO | SEZIONE B - I L O R | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IMPONIBILE DICHIARATO (A) | IMPONIBILE ACCERTATO (B) | MAGGIORE IMPONIBILE ACCERTATO (C) | IMPONIBILE DECISO (D) | NUOVO IMPONIBILE (E) | IMPOSTA DICHIARATA (F) | NUOVA IMPOSTA (G) | IMPOSTA INTEGRATIVA (H) | AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO (I) | IMPOSTA DA VERSARE (L) |
| | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |

TABELLA 1 - **Modalità di integrazione**

| Descrizione | Codice |
|---|---|
| — Definizione automatica delle imposte in assenza di accertamento | 1 |
| — Estinzione della controversia in presenza di accertamento | 3 |

TABELLA 2 - **Situazione Tributaria**

| Descrizione | Codice |
|---|---|
| — Dichiarazione senza perdite dell'esercizio: | 10 |
| — Dichiarazione con perdita dell'esercizio | 20 |
| — Dichiarazione omessa | 30 |

TABELLA 3 - **Domanda di definizione estintiva in presenza di accertamento. Imponibile o maggiore imponibile da indicare**

<table>
<tr><th></th><th>Assenza di decisioni delle commissioni tributarie o decisioni non notificate al 31-12-1991</th><th colspan="2">Decisione depositata delle commissione tributaria non divenuta definitiva al 31-12-1991</th></tr>
<tr><td>Accertamento in rettifica</td><td>NUOVO IMPONIBILE DA INDICARE<br>imponibile dichiarato<br>+ 10% del maggiore imponibile accertato</td><td>NUOVO IMPONIBILE DA INDICARE<br>imponibile dichiarato<br>+ 50% del maggiore imponibile accertato</td><td rowspan="3">IN ALTERNATIVA<br>quanto stabilito dall'ultima decisione.</td></tr>
<tr><td>Accertamento d'ufficio</td><td>NUOVO IMPONIBILE DA INDICARE<br>30% dell'imponibile accertato</td><td>NUOVO IMPONIBILE DA INDICARE<br>70% dell'imponibile accertato</td></tr>
<tr><td>Accertamento che riduce la perdita dichiarata</td><td>NUOVA PERDITA DA INDICARE<br>perdita dichiarata ridotta per un importo pari al 10% della differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata</td><td></td></tr>
</table>

92A1500

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651372) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

**LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

## ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

## CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

## LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

## MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

## MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

## PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

## SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

## TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

## UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

## VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

**Tipo A** - *Abbonamento ai fascicoli della serie generale,* inclusi i supplementi ordinari:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 330.000 |
| - semestrale | L. | 180.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 65.000 |
| - semestrale | L. | 42.000 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 185.000 |
| - semestrale | L. | 100.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 65.000 |
| - semestrale | L. | 42.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 185.000 |
| - semestrale | L. | 100.000 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

| | | |
|---|---|---|
| - annuale | L. | 635.000 |
| - semestrale | L. | 350.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | 2.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni sedici pagine o frazione | L. | 1.200 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 115.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 75.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 7.000 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. | 1.500 |
| *per* ogni 96 pagine successive | L. | 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. | 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 295.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 180.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.300 |

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189